

- N. 5 — Sentenza 12 gennaio 1993 Pag. 31

Reati tributari - Infrazioni in materia di I.V.A. - Accertamento - Decisione definitiva in sede di giurisdizione tributaria - Efficacia vincolante in sede penale - Norma abrogata ma tuttora applicabile ai reati oggetto del giudizio *a quo*, per effetto di speciale disposizione della nuova normativa - Rilevanza della questione.

Reati tributari - Infrazioni in materia di I.V.A. - Accertamento - Decisione definitiva in sede di giurisdizione tributaria - Efficacia vincolante in sede penale riguardo ai reati commessi prima del 1° gennaio 1983 - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, ultimo comma, in relazione all'art. 50, comma primo; Costituzione, art. 3).

- N. 6 — Sentenza 12 gennaio 1993 » 37

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Primo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva - Procedimento di formazione - Localizzazione degli impianti nei territori delle Province autonome - Approvazione del piano senza previo completamento della fase di intesa con le Province medesime - Non spettanza allo Stato del relativo potere - Conseguente annullamento dell'atto impugnato, per la parte relativa ai territori delle Province di Bolzano e di Trento. (D.P.R. 20 gennaio 1992; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma primo, nn. 4, 5, 6, 17, 18 e 22; 14; 16, comma primo; legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 3, comma quattordicesimo, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 1991).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Primo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva - Procedimento di formazione - Localizzazione degli impianti nei territori delle Province autonome - Intesa a tal fine fra lo Stato e le medesime province - Necessità.

- N. 7 — Sentenza 12 gennaio 1993 » 45

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Proposizione di questioni plurime, in rapporto di consecutività (e non di alternatività) tra loro - Ammissibilità.

Processo penale - Direttive della legge di delega e norme del nuovo codice - Conformità delle seconde alle prime - Criteri di valutazione.

Processo penale - Udienza preliminare - Funzione primaria di garanzia per l'imputato e solo eventuale di economia processuale. (*Costituzione, art. 24*).

- N. 83 — Ordinanza 26 febbraio 1993 Pag. 563

Ordinamento penitenziario - Beneficio della liberazione anticipata - Condannati per delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e partecipazione ad associazione di stampo mafioso - Possibilità di concedere il beneficio solo in assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, introdotto dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 - art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

- N. 84 — Ordinanza 26 febbraio 1993 » 567

Esecuzione penale - Condannato a misure alternative - Fermo obbligatorio - Richiesta di detenzione avanzata dal p.m. - Obbligo per il G.I.P. di ottemperare a tale richiesta - Manifesta inammissibilità della questione per soppressione della disposizione impugnata in sede di conversione di decreto-legge. (*D.L. 8 giugno 1992, n. 306, comma secondo; Costituzione, artt. 13, 101, comma secondo, e 111*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Disposizione contenuta in decreto-legge - Soppressione in sede di conversione in legge - Manifesta inammissibilità della questione.

- N. 85 — Ordinanza 26 febbraio 1993 » 571

Pena - Conversione della pena pecuniaria nella sanzione sostitutiva in caso di insolvibilità del condannato - Previsione di un tetto massimo di durata stabilito in un anno di libertà controllata e sei mesi di lavoro sostitutivo - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103; Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 27*).

- N. 86 — Ordinanza 26 febbraio 1993 Pag. 573

Università e istituzioni di alta cultura - Giudizi di idoneità a professore associato - Categorie ammesse a partecipare - Medici titolari di borse di studio, assegnate ad organismi universitari, che abbiano svolto attività di assistenza e cura, espletando per un triennio attività didattica e scientifica - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati e ai contrattisti della facoltà di medicina - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, comma terzo, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3; Costituzione, art. 3*).

- N. 87 — Ordinanza 26 febbraio 1993 » 577

Sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993 - Correzione di errore materiale occorso nel dispositivo.

- N. 88 — Sentenza 8 marzo 1993 » 581

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di accompagnamento - Funzione e natura - Particolarità - Implicazioni.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di accompagnamento - Soggetti beneficiari - Ciechi assoluti minorenni relativamente al periodo anteriore all'applicabilità della legge n. 508 del 1988 - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 28 marzo 1968, n. 406, art. 1; Costituzione, artt. 3, 31 e 38*).

- N. 89 — Sentenza 8 marzo 1993 » 589

Adozione e affidamento - Adozione di persone maggiori di età - Condizione - Differenza di età di almeno diciotto anni tra adottante e adottato - Possibilità di riduzione da parte del giudice nel caso di adozione del figlio maggiorenne, anche adottivo, dell'altro coniuge - Omessa previsione - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 291; Costituzione, artt. 2, 3 e 30, commi primo e secondo*).

Adozione e affidamento - Adozione di persone maggiori di età - Diversità di disciplina rispetto all'adozione di minori - Giustificazione.

- N. 90 — Sentenza 8 marzo 1993 Pag. 595

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Petiturum* - Determinazione - Necessità - Mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di elementi idonei a tal fine - Inammissibilità della questione.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza delle aree da espropriare - Termini di scadenza - Proroghe *ex lege* - Asserita violazione del diritto del proprietario dei beni occupati ad agire in giudizio per il risarcimento del danno - Inammissibilità della questione per omessa precisazione del *petitum*. (D.L. 22 dicembre 1984, n. 901 - convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42 -, art. 1, comma quinto-bis; d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 - convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47 -, art. 14, comma secondo; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22; Costituzione, artt. 24 e 42).

- N. 91 — Ordinanza 8 marzo 1993 » 603

Impiego pubblico - Forze di polizia - Trattamento economico - Diritto dei sottufficiali ad un assegno funzionale pensionabile - Requisiti - Prestazione di servizio pluriennale «senza demerito» - Asserita disparità di trattamento rispetto ai sottufficiali delle forze armate - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 21 settembre 1987, n. 387 - convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472 -, art. 6, comma secondo; Costituzione, art. 3).

- N. 92 — Ordinanza 8 marzo 1993 » 607

Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato - Personale comandato - Diritto al più favorevole trattamento retributivo corrisposto al personale dell'ufficio di destinazione - Esclusione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità della retribuzione ed imparzialità della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 57, come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; Costituzione, artt. 3, 36 e 97).

- N. 93 — Ordinanza 8 marzo 1993 » 611

Caccia - Disciplina dell'attività venatoria - Esercizio della caccia previo rilascio, a seguito di abilitazione regionale, della licenza di porto di fucile - Ritenuta assenza di alcun fine di utilità sociale e mancata previsione di limitazioni al numero massimo di soggetti abilitati - Manifesta inammissibilità

- N. 97 — Ordinanza 8 marzo 1993 Pag. 627

Miniere - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Reato di condotta omissiva per mancata predisposizione di accorgimenti tecnici - Previsione, in determinati casi, di una sanatoria a seguito della ottemperanza alla diffida della autorità competente - Prospettata disparità di trattamento rispetto ad identiche situazioni verificatesi in settori diversi del lavoro, con incidenza sul diritto alla tutela della salute - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 671, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 32).

- N. 98 — Ordinanza 8 marzo 1993 » 631

Sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992 - Correzione di errore materiale occorso nel testo.

- N. 99 — Sentenza 10 marzo 1993 » 633

Dipendenti pubblici - Crediti pignorabili - Indennità di fine rapporto di lavoro - Sequestrabilità e pignorabilità, nella misura massima di un quinto, per ogni tipo di credito - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, comma primo, n. 2 - *rectius*: n. 3; Costituzione, art. 3).

- N. 100 — Sentenza 10 marzo 1993 » 639

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Controllo da parte della Corte - Limiti - Determinazione dell'ordine logico delle varie domande introitate a sentenza nel processo civile - Potere riservato al giudice *a quo*. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69).

Fallimento - Revoca fallimentare degli atti pregiudizievoli ai creditori - Atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi oltre due anni prima del fallimento, ma nel periodo in cui il fallito esercitava l'impresa commerciale - Inapplicabilità del regime speciale di revocabilità previsto per gli atti a titolo oneroso compiuti tra coniugi nello stesso periodo - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriore profilo. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69; Costituzione, artt. 3 e 24).

Fallimento - Revoca fallimentare degli atti pregiudizievoli ai creditori - Regime speciale di revocabilità degli atti a titolo

- N. 68 — Ordinanza 8 febbraio 1993 Pag. 463

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di deliberazione senza contraddittorio - Ordinanza che dichiara ammissibile il ricorso - Effetti - Preclusione al riesame dell'ammissibilità nella successiva fase di merito - Esclusione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, commi terzo e quarto*).

Parlamento - Immunità parlamentari - Insindacabilità per le opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari - Parlamentare convenuto in giudizio di responsabilità civile per dichiarazioni diffamatorie - Statuizione di irresponsabilità deliberata della Camera di appartenenza (Senato della Repubblica) - Conflitto di attribuzione fra poteri proposto dall'autorità giurisdizionale (Tribunale di Roma) nei confronti del Senato - Ammissibilità del ricorso. (*Delibera del Senato 8 maggio 1987; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

- N. 69 — Ordinanza 8 febbraio 1993 » 467

Ordinanza n. 402 del 26 ottobre 1992 - Correzione di errore materiale occorso nel dispositivo.

- N. 70 — Sentenza 11 febbraio 1993 » 469

Regione Siciliana - Provvedimenti per la ripresa economica delle zone minerarie zolfifere - Benefici per il personale licenziato - Applicabilità ai dipendenti della Chisade S.p.a. - Ritenuta esclusione nei confronti dei dirigenti - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Regione Siciliana 14 maggio 1976, n. 77, art. 4, ultimo comma; Costituzione, art. 3*).

- N. 71 — Sentenza 11 febbraio 1993 » 473

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. - Azione diretta al conseguimento delle prestazioni previdenziali - Prescrizione triennale - Decorrenza del termine dalla data dell'infortunio anziché da quella in cui diviene irrevocabile la sentenza conclusiva del processo penale a carico del datore di lavoro - Asserita violazione del principio di eguaglianza e prospettata compromissione del diritto alla tutela previdenziale - Non fondatezza

oneroso compiuti tra coniugi nel periodo in cui il fallito esercitava l'impresa commerciale - Estensione agli atti tra coniugi compiuti nello stesso periodo a titolo gratuito - Possibilità in via di interpretazione estensiva o di applicazione analogica - Esclusione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69).

Fallimento - Revoca fallimentare degli atti pregiudizievoli ai creditori - Atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi oltre due anni prima del fallimento ma nel periodo in cui il fallito esercitava l'impresa commerciale - Avvenuta estensione ad essi, mediante pronuncia di incostituzionalità parziale, dello speciale regime di revocabilità degli atti a titolo oneroso compiuti tra coniugi nello stesso periodo - Residui margini di disarmonia normativa - Spettanza al legislatore del compito di eliminarli. (R.D. 16 marzo 1942, n. 276, art. 69; cod. civ., art. 2901 n. 2).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze additive - Possibilità - Criteri e limiti.

N. 101 — Sentenza 10 marzo 1993 Pag. 647

Processo penale - Imputato dichiarato contumace - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche quando la inosservanza del termine dipende da eventi non addebitabili all'imputato - Mancata previsione di rimesione in termini - Denunciata compressione del diritto di difesa e pretesa disparità di trattamento rispetto all'imputato che abbia fornito tempestivamente la prova del suo legittimo impedimento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Cod. proc. pen., artt. 487, comma quinto, e 446, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Inosservanza dei termini determinata da evento non evitabile dall'interessato - Esclusione dal beneficio - Strumenti apprestati dall'ordinamento a tutela del diritto di difesa - Applicabilità dell'istituto della «restituzione nel termine» - Condizioni. (Cod. proc. pen., art. 175; Costituzione, art. 24).

N. 102 — Sentenza 10 marzo 1993 » 655

Farmacie - Vendita delle specialità medicinali in regime di assistenza diretta - Diritto del servizio sanitario nazionale a trattenere una quota pari al 2,5% di quanto dovuto ai titolari di farmacie - Assunta disparità di trattamento rispetto

agli altri cittadini e rispetto agli altri titolari di farmacie - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma quarto; Costituzione, art. 3*).

Sanità pubblica - Vendita delle specialità medicinali - Trattenuta del 2,5% sull'ammontare di quanto spettante alle farmacie a titolo di rimborso del prezzo - Natura tributaria (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma quarto*).

Capacità contributiva - Presupposti d'imposta - Sussistenza - Valutazioni del legislatore - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale - Limiti. (*Costituzione, art. 53*).

Sanità pubblica - Vendita delle specialità medicinali - Diritto del servizio sanitario nazionale a trattenere una quota pari al 2,5% dei *tickets* - Asserita violazione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma quarto; Costituzione, art. 53, comma primo*).

Imposte e tasse in genere - Imposizione fiscale - Principio di progressività - Riferibilità al sistema tributario nel suo complesso. (*Costituzione, art. 53, comma secondo*).

Sanità pubblica - Vendita delle specialità medicinali - Diritto del servizio sanitario nazionale a trattenere una quota pari al 2,5% dell'importo lordo dei *tickets* - Asserita violazione del principio della progressività dell'imposizione fiscale - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma quarto; Costituzione, art. 53, comma secondo*).

N. 103 — Sentenza 10 marzo 1993 Pag. 665

Mafia - Misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Scioglimento di consigli comunali e provinciali in presenza di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso - Questione di legittimità costituzionale - Asserita inammissibilità sul rilievo della natura politica dei provvedimenti adottati dal Governo, insindacabili in sede di giurisdizione amministrativa - Eccezione già dedotta e disattesa nel giudizio *a quo* - Riproponibilità nel giudizio di costituzionalità - Esclusione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.l. 31 maggio 1991, n. 164 - convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221*).

Mafia - Misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Scioglimento di consigli comunali e provinciali in presenza di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso - Presupposti e condizioni - Ritenuta applicabilità anche in

per difetto di rilevanza delle questioni. (*Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, commi primo, quinto, sesto, ottavo e nono, 21, commi primo e secondo, e 22, commi secondo e terzo; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, comma secondo, 12, commi primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo, 14, commi terzo, quarto, settimo e ottavo, e 22, commi primo, secondo, settimo e nono; Costituzione, artt. 2, 3, commi primo e secondo, 9, commi primo e secondo, 10, comma primo, 11, secondo inciso, 30, comma primo, 32, comma primo, 33, comma primo, 41, commi secondo e terzo, 42, comma secondo, 44, comma primo, e 101, comma secondo.*)

N. 94 — Ordinanza 8 marzo 1993 Pag. 615

Università e istituzioni di alta cultura - Giudizi di idoneità a professore associato - Ammissione alla terza tornata di giudizi - Incaricati per un triennio di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, *ex art. 100, lett. d), d.P.R. n. 382 del 1980, dopo la prima tornata di giudizi - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle categorie ammesse - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, comma terzo, n. 1; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 1; Costituzione, artt. 3 e 97).*

N. 95 — Ordinanza 8 marzo 1993 » 619

Imposta sulle successioni e donazioni - Beni esenti da imposta perché di interesse culturale - Alienazione entro il quinquennio dall'apertura della successione - Decadenza dal beneficio con imposizione del pagamento del triplo dell'imposta e sanzione pecuniaria pari al triplo dell'imposta stessa - Lamentata irragionevolezza con incidenza sul principio della capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 2 agosto 1982, n. 512, art. 4, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 53).*)

N. 96 — Ordinanza 8 marzo 1993 » 623

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato pagamento - Applicabilità del cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali anche dopo la elevazione di questi ultimi al dieci per cento - Lamentata esorbitanza della tutela accordata ai crediti previdenziali (oltre che ai crediti di lavoro) rispetto a quella generalmente prevista per i crediti pecuniari - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. civ., art. 429, comma terzo; Costituzione, art. 3).*)

Indennità di funzione dirigenziale - Attribuzione a tutti i dirigenti regionali in misura fissa e con carattere di continuità - Asserita invasione della materia del trattamento di quiescenza riservata allo Stato - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia n. 83, riapprovata il 6 agosto 1992; Costituzione, art. 117*).

N. 81 — Sentenza 26 febbraio 1993 Pag. 545

Processo penale - Acquisizione di prove - Notizie sui dati esteriori (autori, tempo e luogo) delle conversazioni telefoniche - Ritenuta esclusione delle garanzie previste riguardo alle notizie acquisite, mediante intercettazioni, sul contenuto delle stesse - Conseguente denunciata violazione della libertà e segretezza della corrispondenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., art. 266; Costituzione, art. 15*).

Diritti inviolabili - Comunicazione (libertà e segretezza della) - Garanzie costituzionali - Limiti - Finalità e fondamento. (*Costituzione, artt. 2 e 15*).

Pronunce della Corte costituzionale - Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Garanzie previste dal codice - Possibilità di estenderle con sentenza additiva all'acquisizione probatoria di notizie sul fatto storico dell'avvenuta comunicazione - Esclusione. (*Cod. proc. pen., artt. 266 e 271*).

Processo penale - Acquisizione di prove in giudizio - Comunicazioni telefoniche - Norme codicistiche relative alle intercettazioni e alla tutela del segreto professionale dei responsabili del servizio di telefonia - Attuazione ampia, ma pur sempre parziale, dei valori garantiti dalla Costituzione in materia. (*Cod. proc. pen., artt. 266, 271 e 256; Costituzione, artt. 2 e 15*).

N. 82 — Sentenza 26 febbraio 1993 » 555

Processo penale - Udiienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Possibilità di pronunciarla, secondo il codice, quando sia evidente che «il fatto non costituisce reato» - Asserito contrasto con la direttiva della legge di delega - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 425; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 52*).

- N. 78 — Sentenza 26 febbraio 1993 Pag. 523

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di invalidità e vecchiaia della «mutualità pensioni» a favore delle casalinghe - Commisurazione ai contributi assicurativi versati dalle iscritte - Mancata rivalutazione dell'importo nominale - Riconducibilità di tale omissione alla disciplina legislativa, e non già all'attuazione amministrativa di essa - Ammissibilità della questione. (*Legge 5 marzo 1963, n. 389, art. 9; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di invalidità e vecchiaia della «mutualità pensioni» a favore delle casalinghe - Commisurazione ai contributi assicurativi versati dalle iscritte - Meccanismo di rivalutazione dell'importo nominale - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 5 marzo 1963, n. 389, art. 9; Costituzione, artt. 3 e 38*).

- N. 79 — Sentenza 26 febbraio 1993 » 529

Regione Campania - Cave e torbiere - Coltivazioni già in atto - Regime autorizzatorio - Prosecuzione di attività estrattiva in zona vincolata - Denunciata possibilità che il divieto posto al riguardo dalla legge regionale non operi in caso di mancato espresso diniego della regione alla richiesta autorizzazione - Asserite violazioni dei principi di eguaglianza e di tutela del paesaggio e della riserva di legge statale in materia penale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54, art. 36, comma primo; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 9*).

- N. 80 — Sentenza 26 febbraio 1993 » 535

Regione Lombardia - Personale regionale - Recepimento dell'accordo nazionale di comparto per il triennio 1988/1990 - Indennità di funzione dirigenziale - Attribuzione a tutti i dirigenti regionali in misura fissa e con carattere di continuità - Asserita violazione della normativa contrattuale di comparto nonché dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia n. 83, riapprovata il 6 agosto 1992; Costituzione, artt. 3 e 97, in relazione all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93*).

Regione Lombardia - Personale regionale - Recepimento dell'accordo nazionale di comparto per il triennio 1988/1990 -

Procedimento civile - Prova testimoniale - Modo di deduzione - Indicazione dei testimoni - Necessaria precisazione della loro residenza - Omessa previsione - Asserita violazione del principio di conformazione dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. civ., art. 244, comma primo; Costituzione, art. 10, in relazione all'art. 6, par. 3, lett. d della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848).

N. 76 — Sentenza 26 febbraio 1993 Pag. 503

Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione di incompetenza per materia - Trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, anziché al Pubblico Ministero presso quest'ultimo - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., art. 23, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 112).

Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione di incompetenza per territorio - Trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al Pubblico Ministero presso quest'ultimo - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 23, comma primo; Costituzione, artt. 102, comma primo, e 112 - in relazione agli artt. 1 e 50, comma primo, del codice di procedura penale).

N. 77 — Sentenza 26 febbraio 1993 » 515

Processo penale - Procedimento minorile - Legge di delega e decreti delegati - Controllo di conformità - Caratteristiche - Principi e criteri direttivi - Necessaria qualificazione degli stessi come deroghe, per le esigenze insite nella condizione minorile, ai principi generali del nuovo processo penale - Riflessi sull'interpretazione. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2 e 3; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).

Processo penale - Procedimento minorile - Provvedimenti adottabili nell'udienza preliminare - Sentenze di condanna e di non luogo a procedere per concessione di perdono giudiziale o per difetto di imputabilità - Diritto dell'imputato all'opposizione solo nella prima e non nelle altre ipotesi - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma terzo, come sostituito dall'art. 46 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, artt. 24 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, lett. l).

della questione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Esame della questione da parte della Corte - Possibilità di tener conto di profili non dedotti dal giudice rimettente e non rilevanti nel giudizio *a quo* - Esclusione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma primo; Costituzione, art. 3).

N. 72 — Sentenza 11 febbraio 1993 Pag. 483

Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Imprenditorialità giovanile - Promozione e sviluppo - Agevolazioni finanziarie - Disciplina - Incidenza in materie regionali, quali l'agricoltura e l'artigianato, nonché sullo sviluppo economico della popolazione regionale. (Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224; d.l. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44; Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128).

Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Imprenditorialità giovanile - Promozione e sviluppo - Agevolazioni finanziarie - Soggetti destinatari - Imprese aventi sede ed operanti nei territori dei comuni dell'isola d'Elba, del Giglio e della Capraia - Esclusione, con regolamento ministeriale limitativo dell'ambito di applicazione di disciplina primaria - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annullamento del decreto ministeriale *in parte qua*. (Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 117 e 118).

N. 73 — Ordinanza 11 febbraio 1993 » 489

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Eccezione di inammissibilità della questione per pretesa irrifiribilità della censura formulata alla norma impugnata - Reiezione. (Cod. pen., art. 162).

Reato in genere - Sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta oblazione - Possibilità di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Omessa previsione - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. pen., art. 162; Costituzione, artt. 3 e 24).

- N. 65 — Ordinanza 8 febbraio 1993 Pag. 451

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Obbligo di versare allo Stato anche la parte di imposta destinata ad essere utilizzata per fini di difesa armata - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e della libertà di religione e di manifestazione del pensiero - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; Costituzione, artt. 3, 19 e 21*).

Bilancio dello Stato - Regime delle entrate e delle spese iscritte in bilancio - Principi applicabili.

Ordinanza di rimessione - Disposizione ritenuta lesiva di principi costituzionali - Errata individuazione da parte del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- N. 66 — Ordinanza 8 febbraio 1993 » 455

Processo penale - Dibattimento - Ammissione di nuove prove - Facoltà dell'imputato di richiederle solo «a norma dell'art. 507» (e cioè solo se assolutamente necessarie e solo dopo l'assunzione di altre prove) - Lamentata disparità di trattamento tra le parti con ingiustificata compressione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 519, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

- N. 67 — Ordinanza 8 febbraio 1993 » 459

Idrocarburi - Imposta di fabbricazione - Esercizio di deposito di olii minerali senza la prescritta denuncia all'U.T.I.F. competente - Trattamento sanzionatorio commisurato alla quantità di prodotto «complessivamente» immessa nel deposito - Denunciata violazione del principio della funzione rieducativa della pena a causa della eccessiva afflittività della sanzione - Manifesta infondatezza delle questioni. (*D.L. 5 maggio 1957, n. 271 - convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 13, comma primo, sostituito dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

rita disparità di trattamento rispetto alla piccola impresa artigiana - Inammissibilità della questione per dichiarata inammissibilità. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1; Costituzione, art. 3).

N. 12 — Ordinanza 12 gennaio 1993 Pag. 85

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato ex art. 442 cod. proc. pen. - Inapplicabilità ai delitti punibili con l'ergastolo - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai reati «di gravità solo di poco inferiore» - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 53; cod. proc. pen., art. 442, comma secondo; Costituzione, art. 3).

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato e riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Inapplicabilità ai delitti punibili con l'ergastolo - Lamentata compressione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 53; cod. proc. pen., art. 442, comma secondo; Costituzione, art. 24).

N. 13 — Ordinanza 12 gennaio 1993 » 89

Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto - Nuova disciplina sanzionatoria - Ritenuta applicabilità ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge (con esclusione del caso in cui l'imputato paghi assegni e accessori) - Lamentata violazione del principio di irretroattività della legge penale - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 5, 11 e 12; Costituzione, art. 25, comma secondo).

N. 14 — Ordinanza 12 gennaio 1993 » 93

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Legittimazione del giudice *a quo* - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità da parte della Corte costituzionale - Condizioni.

Titoli di credito - Assegni bancari protestati - Possibilità di ottenere la cancellazione del nome del traente dal bollettino dei protesti, a seguito di effettuato pagamento - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto al debitore cambiario - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349; Costituzione, artt. 3 e 24).

base a presunzioni aprioristiche e ad elementi insufficienti per l'adozione di misure preventive - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Mafia - Misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Scioglimento di consigli comunali e provinciali in presenza di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso - Presupposti e condizioni - Ritenuta labilità e incontrollabilità degli elementi su cui si fonda il provvedimento - Lamentata compressione della tutela giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Costituzione, artt. 24 e 113*).

Mafia - Misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Scioglimento di consigli comunali e provinciali in presenza di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso - Incidenza su tutti i membri del collegio, indipendentemente dalla loro responsabilità personale - Asserita violazione del principio di ragionevolezza (sotto l'aspetto di congruità del mezzo al fine) - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Mafia - Misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Scioglimento di consigli comunali e provinciali in presenza di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso - Procedimento - Assenza di contraddittorio - Asserita violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Costituzione, art. 97*).

Mafia - Misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Scioglimento di consigli comunali e provinciali in presenza di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso - Durata variabile da dodici a diciotto mesi - Asserita violazione del principio di ragionevolezza (in raffronto alla durata trimestrale prevista per altri casi di scioglimento) nonché del principio di rappresentatività degli organi di amministrazione locale - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Costituzione, artt. 3, 5 e 128*).

N. 9 — Sentenza 12 gennaio 1993 Pag. 59

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Competenza in ordine alle controversie catastali - Ritenuta non impugnabilità dei provvedimenti di revisione delle tariffe d'estimo degli immobili delle categorie A, B, C - Conseguente denunciata disparità di trattamento rispetto ai proprietari di immobili delle categorie D ed E (per i quali tale preclusione non opera) nella garanzia della tutela giurisdizionale verso la pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1; Costituzione, artt. 3 e 113).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norma impugnata - Questioni interpretative non funzionali alla decisione della questione sottoposta alla Corte - Risoluzione da parte della Corte medesima - Esclusione.

N. 10 — Sentenza 12 gennaio 1993 » 65

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Individuazione della norma applicabile nel giudizio *a quo* - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale, in sede di riesame della rilevanza - Esclusione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questioni aventi ad oggetto disposizioni diverse - Coincidenza solo parziale dei parametri invocati - Riunione dei giudizi - Condizione - Richiesta da parte dei giudici *a quibus* di pronunce additive aventi contenuto analogo.

Fonti del diritto - Convenzioni internazionali - Norme introdotte nell'ordinamento italiano con atti di ratifica ed esecuzione - Fonte riconducibile a una competenza atipica - Abrogazione o modificazione da parte di legge ordinaria - Esclusione.

Azione e difesa (diritto di) - Processo penale - Imputato straniero - Diritto (sancito da convenzioni internazionali) di essere informato dell'accusa e dei suoi motivi in lingua a lui nota - Natura di diritto soggettivo perfetto, assistito da garanzia costituzionale implicita nel diritto inviolabile alla difesa - Conseguenze. (*Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 -, art. 6, comma terzo, lett. a; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - firmato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881 -, art. 14, comma terzo, lett. a; cod. proc. pen., art. 143, comma primo).*

- N. 15 — Ordinanza 12 gennaio 1993 Pag. 97

Regione Siciliana - Elezioni comunali, provinciali e di quartiere - Coordinatori dell'ufficio di direzione di unità sanitaria locale pluricomunale - Ineleggibilità per i consigli dei Comuni che concorrono a costituirlo - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai coordinatori di unità sanitarie mono o subcomunali, con incidenza sul diritto alla libera espressione del voto - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (*Legge Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, comma primo n. 8; Costituzione, artt. 3 e 51*).

- N. 16 — Sentenza 12 gennaio 1993 » 101

Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Diritto dell'affittuario di eseguire sul fondo miglierie, addizioni e trasformazioni - Mancato accordo tra le parti - Procedimento innanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura - Emanazione di decisioni motivate - Obbligo del proprietario di sottoporre il fondo a vincoli di natura reale ove necessario per l'esecuzione di opere - Mancata esclusione - Asserito contrasto con i limiti della riserva al legislatore dell'imposizione di obblighi alla proprietà terriera - Inammissibilità della questione. (*Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 16; Costituzione, art. 44*).

- N. 17 — Ordinanza 12 gennaio 1993 » 107

Inquinamento - Scarichi non autorizzati - Possibilità di ottenere autorizzazioni in sanatoria - Operatività del beneficio solo nei centri storici di Venezia e Chioggia - Asserita ingiustificata disparità di trattamento di tutti i Comuni prossimi alla laguna, soggetti agli stessi vincoli antinquinamento - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 4, comma quinto, e d.l. 5 febbraio 1990, n. 16 - convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71 - art. 10, combinato disposto; Costituzione, art. 3*).

- N. 18 — Ordinanza 12 gennaio 1993 » 111

Elezioni - Elezioni comunali, provinciali e regionali - Ineleggibilità del personale di enti dipendenti dal Comune - Lamentata genericità della norma per mancanza di una precisa definizione delle situazioni di «dipendenza» - Conseguente denunciata compressione del diritto di elettorato passivo - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma primo n. 11; Costituzione, art. 51*).

N. 74 — Ordinanza 11 febbraio 1993 Pag. 493

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Controversie previdenziali - Termine decennale per proporre azione giudiziaria - Previsione a pena di decadenza, con conseguente estinzione del diritto ai ratei pregressi - Efficacia retroattiva della norma - Inapplicabilità ai giudizi in corso al momento della sua emanazione - Asserita discriminazione fra le azioni proposte prima o dopo tale data, con incidenza sul diritto alla tutela previdenziale e denunciato mancato rispetto per l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 29 marzo 1991, n. 103 - convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166 -, art. 6, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 38, comma secondo, 101, 102, 104 e 136).

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali (pensione diretta e pensione di reversibilità) - Ratei arretrati - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Modalità di calcolo con detrazione delle somme spettanti per il maggior danno - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro con incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale e denunciato ripristino di disciplina già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma sesto; Costituzione, artt. 3, 38 e 136).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo - Liquidazione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Conservazione dell'importo del trattamento minimo per una sola di esse - Questione sollevata nei confronti di disposizione contenuta in decreto-legge non convertito in legge - Manifesta inammissibilità. (D.L. 20 marzo 1992, n. 237 - non convertito -, art. 4, comma primo; Costituzione, artt. 3, 38, 77 e 136).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Disposizione contenuta in decreto-legge - Mancata conversione in legge - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 75 — Ordinanza 11 febbraio 1993 » 499

Diritto internazionale pubblico - Principio dell'adeguamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Riferibilità alle sole norme consuetudinarie, e non anche alle norme pattizie (ancorché generali). (Costituzione, art. 10).

Repubblica - Previsione contenuta in disposizione legislativa emanata in attuazione della legge delega per il riordinamento della materia - Asserito eccesso di delega ovvero mancata enunciazione di principi e criteri direttivi nella legge di delega - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma; Costituzione, artt. 76 e 77, anche in relazione alla legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma).

Università e istituzioni di alta cultura - Scuole dirette a fini speciali - Diplomi aventi valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni o di titolo per l'accesso al pubblico impiego - Determinazione con decreto del Presidente della Repubblica - Previsione contenuta in disposizione legislativa emanata in attuazione della legge delega per il riordinamento della materia - Asserito eccesso di delega ovvero mancata enunciazione di principi e criteri direttivi nella legge di delega - Richiesta di restituzione degli atti al giudice *a quo* per riesame della rilevanza alla stregua della nuova legge sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari - Reiezione. (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma; Costituzione, artt. 76 e 77, anche in relazione alla legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma).

N. 115 — Sentenza 24 marzo 1993 Pag. 801

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso regionale - Omessa indicazione dei parametri di costituzionalità - Possibilità di individuare comunque un motivo idoneo a configurare un contrasto con norme costituzionali - Conseguente ammissibilità della questione.

Regioni in genere - Cooperazione e cooperative - Società cooperative - Nuova disciplina - Integrazione alla documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio; devoluzione di una quota di utili al fondo presso il Ministero del lavoro; imposizione di limiti all'ammissione nelle cooperative agricole di soci che non siano lavoratori manuali della terra - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia - Non fondatezza della questione. (Legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 11, commi quarto e sesto, 14, comma terzo, 19 e 20; Costituzione, art. 117).

Cooperazione e cooperative - Cooperative agricole - Nuova disciplina - Limiti all'ammissione di soci che non siano lavoratori manuali della terra - Asserito contrasto con la definizione di imprenditore agricolo a titolo principale, di cui al regolamento comunitario - Inammissibilità della questione.

rito abbreviato - Lamentata compressione del diritto di difesa - Inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., art. 517; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo penale - Riti speciali - Applicazione di pena concordata e giudizio abbreviato - Finalità perseguite dal legislatore - Conseguenze - Interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi di tali procedure - Limiti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Prospettazione di due distinte soluzioni alternative - Mancata richiesta, da parte del giudice *a quo*, di una pronuncia additiva per una sola di esse - Inammissibilità della questione.

Pronunce della Corte costituzionale - Prospettazione, da parte del giudice *a quo*, di soluzione costituzionalmente non obbligata - Adozione di una pronuncia additiva - Esclusione.

Processo penale - Interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale - Realizzazione, da parte del legislatore, di un congegno normativo idoneo a comporre, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale - Necessità.

N. 130 — Sentenza 25 marzo 1993 Pag. 895

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata, in sede di rinvio, nei confronti della norma da applicare, così come interpretata dalla Corte di cassazione - Eccezione di inammissibilità per essere il giudice *a quo* vincolato alle statuizioni della Corte suprema - Reiezione - Rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Pronunce della Corte costituzionale - Questione sollevata, in sede di rinvio, nei confronti della norma da applicare, così come interpretata dalla Corte di cassazione - Ipotesi di mancato accoglimento da parte della Corte costituzionale - Conseguenze.

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Richiesta di archiviazione - Reiezione da parte del G.I.P., con indicazione al P.M. di ulteriori indagini da compiere - Adozione della procedura in camera di consiglio anziché di quella *de plano* - Principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione - Asserita violazione del principio di massima semplificazione sancito dalla legge di delega, nonché dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 554, comma secondo, e 409, combinato disposto; Costituzione, artt. 3 e 77 - recte: 76 -, in relazione all'art. 2 n. 103 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

alle Regioni di nuovi imprevisti oneri, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 1, comma quarto; Costituzione, art. 97).

Regioni in genere - Finanza e spesa sanitaria regionale - Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281 del 1970 - Riduzione dell'ammontare complessivo in corso d'anno - Misure previste dall'art. 4, comma quinto, della legge n. 412 del 1991 - Possibilità di adozione, da parte delle Regioni, anche in mancanza delle previste determinazioni governative - Questioni di costituzionalità sollevate nei confronti di norme contenute in decreto-legge - Contestuale ricorso, da parte della Regione Lombardia, anche nei confronti della legge di conversione (*in parte qua*) - Non fondatezza della questione. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui converte in legge l'art. 1, commi terzo e quarto, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333; Costituzione, artt. 119 e 81, comma quarto; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, comma sesto).

Regioni in genere - Finanza e spesa sanitaria regionale - Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281 del 1970 - Riduzione dell'ammontare complessivo in corso d'anno - Misure previste dall'art. 4, comma quinto, della legge n. 412 del 1991 - Possibilità di adozione, da parte delle Regioni, anche in mancanza delle previste determinazioni governative - Asserita lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione per carenza assoluta di motivazione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 1, commi terzo e quarto; Costituzione, artt. 117 e 118).

N. 129 — Sentenza 25 marzo 1993 Pag. 887

Processo penale - Reato concorrente - Contestazione in dibattimento - Possibilità per l'imputato di essere rimesso in termini ai fini della richiesta di applicazione della pena - Mancata previsione - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 446, comma primo; Costituzione, art. 3).

Processo penale - Reato concorrente - Contestazione in dibattimento - Imputato che abbia presentato richiesta di rito abbreviato respinta dal G.I.P. - Reiezione considerata ingiustificata dal giudice del dibattimento - Introduzione del giudizio abbreviato o preclusione delle contestazioni suppletive - Mancata previsione - Asserita irragionevolezza e discriminazione rispetto a chi a suo tempo non abbia richiesto il

nale - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 1, comma terzo; Costituzione, art. 119).

Regioni in genere - Finanza regionale - Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281 del 1970 - Quote di tributi erariali da devolvere ad esso - Determinazione annuale da parte della legge finanziaria, in relazione al prefissato ammontare globale del fondo - Sistema adottato dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità - Contrasto con il disposto della Costituzione - Esclusione. (Costituzione, art. 119, comma secondo).

Regioni in genere - Finanza regionale - Manovra finanziaria statale in situazione di disavanzo del settore pubblico allargato - Taglio della spesa amministrata dagli enti territoriali, a fini di risanamento - Esenzione delle Regioni in forza della loro autonomia finanziaria - Esclusione. (Costituzione, art. 119).

Regioni in genere - Finanza regionale - Riduzione delle risorse rese disponibili alle Regioni - Esercizio non irragionevole del potere di coordinamento statale - Condizioni - Conseguenze. (Costituzione, artt. 3 e 119, comma primo).

Regioni in genere - Finanza regionale - Riduzione in corso d'anno dei finanziamenti statali destinati a tutte le spese correnti (e non a determinati settori) - Intralcio all'espletamento delle ordinarie funzioni regionali - Esclusione - Possibilità per le Regioni di ripartire le risorse contraendo le voci di spesa comprimibili. (Costituzione, art. 119).

Regioni in genere - Sanità pubblica - Spesa sanitaria regionale - Copertura e contenimento per l'anno 1992 - Adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'art. 4, comma quinto, della legge n. 412 del 1991 - Possibilità, anche in mancanza della determinazione governativa della spesa parametrica correlata ai livelli uniformi di assistenza sanitaria - Ricorso delle Regioni Lombardia e Toscana - Ritenuta imposizione alle Regioni di oneri nuovi e sprovvisti di copertura, in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 1, comma quarto; Costituzione, artt. 119 e 81, comma quarto; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, comma sesto).

Regioni in genere - Sanità pubblica - Spesa sanitaria regionale - Copertura e contenimento per l'anno 1992 - Adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'art. 4, comma quinto, della legge n. 412 del 1991 - Possibilità, anche in mancanza della determinazione governativa della spesa parametrica correlata ai livelli uniformi di assistenza sanitaria - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta imposizione

mento - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 448, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 128 — Sentenza 25 marzo 1993 Pag. 869

Regioni in genere - Finanza regionale - Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281 del 1970 - Quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali ad esso devoluta per l'esercizio 1992 - Riduzione in corso d'anno, con conseguente rideterminazione dell'ammontare del fondo per il medesimo esercizio - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita mancanza di collegamento con il gettito del tributo erariale - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 1, comma terzo; Costituzione, art. 119, comma secondo).

Regioni in genere - Finanza regionale - Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281 del 1970 - Quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali ad esso devoluta per l'esercizio 1992 - Riduzione in corso d'anno, con conseguente rideeterminazione dell'ammontare complessivo del fondo per il medesimo esercizio - Ricorso delle Regioni Lombardia e Toscana - Asserita mancanza dell'indicazione di copertura per nuovi oneri a carico dei bilanci regionali - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 1, comma terzo; Costituzione, art. 81, comma quarto; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, comma sesto).

Regioni in genere - Finanza regionale - Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281 del 1970 - Quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali ad esso devoluta per l'esercizio 1992 - Riduzione in corso d'anno, con conseguente rideeterminazione dell'ammontare complessivo del fondo per il medesimo esercizio - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, del principio di affidamento e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 1, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 97).

Regioni in genere - Finanza regionale - Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281 del 1970 - Quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali ad esso devoluta per l'esercizio 1992 - Riduzione in corso d'anno, con conseguente rideeterminazione dell'ammontare complessivo del fondo per il medesimo esercizio - Ricorso delle Regioni Lombardia e Toscana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regio-

tra parte offesa e persona sottoposta alle indagini, nonché rispetto alle persone perseguite per reati di competenza del tribunale) - Non fondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - art. 156, comma secondo; Costituzione, art. 3).*

- N. 124 — Sentenza 25 marzo 1993 Pag. 851

Regione Puglia - Dichiarazione di intenti stipulata con ministri del Governo albanese - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio - Mancata informazione al Governo italiano al fine di ottenerne l'intesa o l'assenso - Non spettanza alla regione del potere esercitato - Annullamento dell'atto impugnato. (*Dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Regione Puglia, con i Ministri dell'educazione e del lavoro del Governo albanese, a Tirana, l'11 luglio 1992; Costituzione, artt. 5, 117 e 118).*

- N. 125 — Ordinanza 25 marzo 1993 » 855

Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24).*

- N. 126 — Ordinanza 25 marzo 1993 » 859

Processo penale - Fase preliminare - Misure cautelari - Sequestro preventivo - Riesame da parte del Tribunale della libertà - Termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti - Lamentata inadeguatezza - Asserita violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento dell'amministrazione, di adeguata motivazione di provvedimenti giudiziari e di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo; Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111, comma primo).*

- N. 127 — Ordinanza 25 marzo 1993 » 865

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Dissenso del pubblico ministero - Possibilità di applicazione da parte del giudice solo all'esito del dibatti-

e all'indennità di licenziamento - Esclusione, anche nel caso di prestazioni di lavoro subordinato - Illegittimità costituzionale in parte qua. (*Legge 23 giugno 1961, n. 520, art. 11; Costituzione, art. 36*).

Lavoro (rapporto di) - Qualificazione giuridica - Configurabilità con rapporto di lavoro subordinato nonostante il carattere saltuario della prestazione - Condizioni.

Lavoro (rapporto di) - Qualificazione giuridica - Competenza del legislatore - Limiti in ordine ai rapporti aventi natura di lavoro subordinato.

Previdenza e assistenza sociale - Diritto al trattamento previdenziale e di fine rapporto - Natura di retribuzione differita di tali prestazioni - Tutela costituzionale limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato. (*Costituzione, art. 36*).

N. 122 — Sentenza 25 marzo 1993 Pag. 839

Paesaggio (tutela del) - Violazione di vincoli in zone di particolare interesse ambientale - Alterazione di corso d'acqua dovuta a scarichi inquinanti - Sanzioni previste - Rinvio a norma prevedente tre diversi tipi di trattamento sanzionatorio - Conseguente individuazione della sanzione da parte del giudice attraverso un processo interpretativo - Asserita violazione del principio di legalità della pena - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies, in relazione all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; Costituzione, art. 25*).

Legge penale - Principio di legalità - Determinazione del precepto e della sanzione ad opera della legge - Condizioni necessarie e sufficienti. (*Costituzione, art. 25*).

Paesaggio (tutela del) - Opere eseguite in violazione di vincolo paesistico e ambientale - Individuazione della sanzione - Lamentata incertezza interpretativa ed incongruità della previsione - Asserita disparità di trattamento con possibile incidenza sulla libertà personale e sulla funzione rieducativa della pena - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies, in relazione all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; Costituzione, artt. 3, 13 e 27*).

N. 123 — Sentenza 25 marzo 1993 » 845

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Opposizione della parte offesa all'archiviazione - Decisione immediata senza previsione di procedura camerale - Lamentata irrazionale disparità di trattamento tra le parti (in particolare

Processo penale - Processo di parti - Pubblico ministero in qualità di parte pubblica - Caratterizzazione e poteri - Previsione di limiti e controlli a salvaguardia di principi costituzionali.

Processo penale - Raccolta delle prove - Metodo orale - Contemperamenti a salvaguardia del fine della ricerca della verità e dei precetti costituzionali di legalità e obbligatorietà dell'azione penale - Principio di «non dispersione» degli elementi di prova non compiutamente acquisibili con il metodo orale.

Processo penale - Previsioni della legge di delega - Potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova - Condizioni e finalità - Fondamento costituzionale. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 73; Costituzione, artt. 3, 25 e 112*).

N. 112 — Sentenza 24 marzo 1993 Pag. 753

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice *a quo* - Questione avente ad oggetto la qualificazione come interesse legittimo (anziché come diritto soggettivo) della posizione fatta valere dall'attore nel giudizio *a quo* - Pregiudizialità rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione - Conseguente legittimazione del giudice ordinario a sollevarla - Rigetto dell'eccezione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Norme impugnate - Individuazione - Criterio - Considerazione dell'ordinanza di rimessione nell'integralità delle sue parti - Conseguenze - Norma non menzionata in dispositivo ma espressamente indubbiata in più punti dell'ordinanza - Riconosciuta estensione ad essa dell'impugnazione - Rigetto della eccezione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive via etere da parte di emittenti private - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Questioni di costituzionalità concernenti il cd. principio della concessione - Rilevanza nei giudizi promossi, anteriormente all'entrata in vigore della legge, al fine di accertare la posizione giuridica delle emittenti medesime - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Prospettazione di distinti, ma non contrastanti, dubbi di incostituzionalità, in ordine a due diverse normative - Contraddittorietà - Esclusione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2 e 32*).

(Legge 30 gennaio 1992, n. 59, artt. 11, commi quarto e sesto, 14, comma terzo, 19 e 20; Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 15 luglio 1991, n. 2328/91).

Ricorso regionale - Questione sollevata nei confronti di norma statale per contrasto con norma comunitaria - Diretta applicabilità di quest'ultima - Conseguente inammissibilità della questione.

Regioni in genere - Ripartizione delle competenze nei rapporti tra Stato e Regioni - Modificazione da parte di norma comunitaria - Esclusione.

N. 116 — Ordinanza 24 marzo 1993 Pag. 809

Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Soggetti beneficiari - Imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Rimborsi a carico dell'I.N.P.S. - Possibilità di rivalutazione, calcolo di interessi e di compensazione - Esclusione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, del diritto del creditore ad agire in giudizio e della libertà di iniziativa economica privata - Manifesta inammissibilità della questione. *(D.L. 21 gennaio 1992, n. 14 - non convertito -, art. 1, comma terzo; d.l. 20 marzo 1992, n. 237 - non convertito -, art. 1, comma terzo).*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norme impugnate contenute in decreto-legge non convertito nei termini - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 117 — Sentenza 24 marzo 1993 » 813

Regione Campania - Comunità montane - Comunità «Calore salernitano» - Elezione a componente della giunta esecutiva - Rieleggibilità per un periodo consecutivo non superiore a dieci anni - Ritenuta applicabilità di tale limite ai soli cittadini residenti nel territorio della comunità montana - Conseguente denunciata violazione dell'eguaglianza fra i cittadini nell'accesso alle cariche elettive - Non fondatezza della questione. *(Legge Regione Campania 18 maggio 1977, n. 25, art. unico, nella parte in cui approva l'art. 15 dell'allegato Statuto della Comunità montana «Calore salernitano»; Costituzione, artt. 3 e 51).*

N. 118 — Sentenza 24 marzo 1993 » 817

Giurisdizioni speciali - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Indennità mensile fissa spettante ai componenti -

Processo penale - Imputato straniero non a conoscenza della lingua italiana - Diritto all'assistenza di un interprete - Ambito di applicazione - Interpretazione estensiva della normativa codicistica. (*Cod. proc. pen., art. 143, comma primo; Costituzione, art. 24, comma secondo; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 -, art. 6, comma terzo, lett. a; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - firmato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881 -, art. 14, comma terzo, lett. a e f).*

Processo penale - Imputato straniero non a conoscenza della lingua italiana - Decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore - Traduzione in lingua nota all'imputato - Ritenuta omessa previsione - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa nonché della legge di delega - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., art. 555, comma terzo; Costituzione, artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, prima parte).*

Processo penale - Imputato straniero non a conoscenza della lingua italiana - Decreto di giudizio immediato e relativo avviso, con indicazione del termine per richiedere il giudizio abbreviato - Traduzione in lingua nota all'imputato - Ritenuta omessa previsione - Asserita lesione del diritto di difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., art. 456, comma secondo, e 458, comma primo, combinato disposto; Costituzione, art. 24, comma secondo).*

Processo penale - Imputato straniero non a conoscenza della lingua italiana - Decreto di giudizio immediato - Termine per richiedere il giudizio abbreviato - Decorrenza dalla data di notificazione del decreto di citazione all'imputato anziché dalla data di notificazione dell'avviso al difensore - Asserita violazione del diritto di difesa - Questione sollevata in via subordinata (nell'ipotesi di infondatezza o inammissibilità della questione sollevata in via prioritaria) - Pronuncia interpretativa di rigetto intervenuta riguardo a tale precedente questione - Conseguenze. (*Cod. proc. pen., art. 458, comma primo; Costituzione, art. 24, comma secondo).*

N. 11 — Ordinanza 12 gennaio 1993 Pag. 81

Fallimento - Società in nome collettivo costituita da piccola impresa commerciale - Impossibilità di considerarla «piccolo imprenditore» e come tale non soggetta al fallimento - Asse-

Mafia - Misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Scioglimento di consigli comunali e provinciali in presenza di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso - Durata variabile da dodici a diciotto mesi - Asserita violazione dei diritti di voto e di accesso alle cariche elettive da parte dei cittadini - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Costituzione, artt. 48 e 51*).

Mafia - Misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Scioglimento di consigli comunali e provinciali in presenza di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso - Durata variabile da dodici a diciotto mesi - Determinazione in concreto rimessa all'autorità amministrativa - Asserita sottrazione al controllo del giudice, in violazione della garanzia di tutela giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Costituzione, art. 24*).

Mafia - Misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Scioglimento di consigli comunali e provinciali in presenza di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso - Asserita violazione dell'art. 125 della Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Costituzione, art. 125*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza in base alla premessa interpretativa del giudice *a quo* - Possibilità per la Corte di disattendere tale interpretazione - Esclusione, ove essa non risulti palesemente arbitraria.

Ordinanza di rimessione - Estraneità dei parametri costituzionali invocati rispetto alla norma impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.

Ordinanza di rimessione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla pertinenza del parametro costituzionale invocato - Manifesta inammissibilità della questione.

Tutela giurisdizionale - Tutela degli interessi legittimi - Portata e limiti. (*Costituzione, artt. 24 e 113*).

Procedimento amministrativo - Disciplina - Discrezionalità del legislatore - Garanzia del «giusto procedimento» amministrativo - Natura di principio costituzionale - Esclusione. (*Costituzione, artt. 3 e 97*).

Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione - Tutela costituzionale - Applicabilità alla diffusione televisiva circolare - Esclusione.

N. 113 — Sentenza 24 marzo 1993 Pag. 781

Elezioni regionali - Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana - Operazioni elettorali - Ricorsi giurisdizionali - Immediata proponibilità davanti al giudice amministrativo avverso l'atto di proclamazione degli eletti anziché avverso la delibera di convalida da parte dell'Assemblea regionale - Ricorso della Regione siciliana per conflitto di attribuzione - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 12 marzo 1992, n. 58; Costituzione, artt. 5, 101, 102, 104, 113, 116 e 118; Statuto speciale Regione siciliana, art. 3; d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, art. 4 lett. a; legge Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, art. 61; regolamento interno dell'Assemblea della Regione siciliana, artt. 40-61*).

Conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni - Ricorsi a tutela della autonomia regionale nei confronti di atti della autorità giurisdizionale amministrativa - Ammissibilità - Condizioni.

Elezioni - Contenzioso elettorale - Tutela giurisdizionale - Competenza delle regioni - Esclusione, anche per quelle dotate di autonomia speciale - «Espressioni» contenute nella normativa elettorale per la Regione siciliana - Interpretazione in modo compatibile con la Costituzione - Obbligo.

Elezioni - Contenzioso elettorale - Esistenza di un sistema generale di tutela giurisdizionale - Previsione, quale unica eccezione, di una riserva di competenza in favore del Parlamento a giudicare sui titoli di ammissione dei propri componenti - Estensibilità della riserva all'Assemblea regionale siciliana - Esclusione. (*Costituzione, art. 66*).

N. 114 — Sentenza 24 marzo 1993 » 793

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Possibilità di esaminare ulteriori questioni prospettate dalle parti innanzi alla Corte - Esclusione.

Università e istituzioni di alta cultura - Scuole dirette a fini speciali - Diplomi aventi valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni o di titolo per l'accesso al pubblico impiego - Determinazione con decreto del Presidente della

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive via etere da parte di emittenti private - Disciplina legislativa - Alternativa fra regime autorizzatorio e regime di tipo concessorio - Asserita compatibilità soltanto del primo con la garanzia del diritto soggettivo alla manifestazione del pensiero - Esclusione - Motivi. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223; Costituzione, art. 21*).

Libertà di manifestazione del pensiero - Valore primario inviolabile - Contenuto - Attuazione condizionata da concorrenti vincoli di ordine costituzione e da difficoltà di fatto inerenti all'uso del mezzo televisivo - Compiti di verifica e controllo demandati, rispettivamente, al legislatore ed alla Corte costituzionale. (*Costituzione, artt. 2 e 21*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive via etere - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Concessione per l'esercizio degli impianti - Natura diversa nei confronti della RAI e delle emittenti private - Carattere duplice e complesso del provvedimento relativo a queste ultime - Specificazione - Qualificazione delle correlative posizioni giuridiche dei privati. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 16; Costituzione, artt. 21 e 41*).

Radiotelevisione e servizi radiotelevisivi - Radiodiffusione televisiva via etere da parte delle emittenti private - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Concessione per l'esercizio degli impianti - Requisiti di validità, desumibili dall'art. 21 Cost., in ordine alla cd. assegnazione delle frequenze ed ai limiti e controlli sullo svolgimento dell'attività di teletrasmissione - Individuazione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32; Costituzione, art. 21*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusione televisiva via etere da parte di emittenti private - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Principio della concessione - Criteri per la c.d. assegnazione delle frequenze televisive, nonché limiti e controlli sullo svolgimento dell'attività di teletrasmissione - Ipotizzata violazione della libertà di manifestazione del pensiero, e della riserva assoluta di legge in ordine alle limitazioni apponibili ad essa - Non fondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32; Costituzione, art. 21*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive via etere da parte di emittenti private - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Principio della concessione - Asserita violazione della libertà di comunicazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32; Costituzione, art. 15*).

Previdenza e assistenza sociale - Prepensionamento di dipendenti - Sgravio delle imprese dagli oneri contributivi I.N.P.S. - Condizioni per l'applicazione del beneficio - Concessione subordinata, oltre che alla presentazione della domanda di pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza della domanda presso il C.I.P.I. alla stessa data - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriori profili. (D.L. 29 marzo 1991, n. 108 - convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169 -, art. 5, comma secondo; Costituzione, artt. 3, e 97).

Eguaglianza (principio di) - Concessione di benefici disposti dalla legge - Applicazione condizionata all'espletamento di una procedura amministrativa entro un certo termine - Irragionevolezza.

N. 111 — Sentenza 24 marzo 1993 Pag. 733

Processo penale - Dibattimento - Potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova - Ammissibilità condizionata all'esaurimento dell'acquisizione delle prove richieste dalle parti e alle novità delle prove - Ritenuta preclusione all'esercizio del potere in caso di decadenza dalle prove per mancata o tardiva indicazione della lista testimoniale o per mancanza di qualunque attività probatoria ad iniziativa delle parti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni. (Cod. proc. pen., artt. 468, comma primo, e 507; Costituzione, artt. 2, 3, 24, commi secondo e quarto, 25, 76 e 77 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 direttiva n. 73 -, 101, comma secondo, 102, 111 e 112).

Processo penale - Dibattimento - Ammissione d'ufficio di nuove prove - Potere del giudice di disporla anche in mancanza di rituali indicazioni delle parti - Interpretazione della Corte di cassazione a sezioni unite - Fondamento - Verifica da parte della Corte costituzionale con riferimento alla legge di delega e con i principi costituzionali da questa richiamati - Necessità, in presenza di diffuso orientamento contrario da parte dei giudici di merito. (Cod. proc. pen., art. 507; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 prima parte).

Processo penale - Ordinamento vigente - Caratteri essenziali - Attuazione del sistema accusatorio, secondo i criteri specificati nella legge di delega in base ai principi della Costituzione - Adeguata considerazione degli interventi correttivi apportati dalla Corte costituzionale - Necessità. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma primo).

Province autonome allorché le imprese beneficiarie operino in settori di loro competenza - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 6, comma secondo).

Impresa e imprenditore - Azioni positive per l'imprenditoria femminile - Disciplina statale - Agevolazioni finanziarie ad imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile - Interventi di supporto e modalità di finanziamento da parte delle Regioni e delle Province autonome - Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa regionale e provinciale, nonché dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove spese - Non fondatezza delle questioni. (Legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 12; Costituzione, art. 81, comma quarto, in relazione agli artt. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 3, comma sesto, della legge 14 giugno 1990, n. 158).

Impresa e imprenditore - Azioni positive per l'imprenditoria femminile - Disciplina statale - Istituzione, presso il Ministero dell'industria, del fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile - Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia - Asserita violazione della loro autonomia - Non fondatezza delle questioni. (Legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 3; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18, 20, 21, 29; 9 nn. 3, 7 e 8; 15 e 16).

Eguaglianza (principio di) - Eguaglianza sostanziale - Attuazione - Azioni positive, predisposte a favore di categorie socialmente svantaggiate, anche in deroga al principio di eguaglianza formale - Applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale - Necessità - Coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nel programma di azioni positive - Possibilità - Condizioni. (Costituzione, art. 3, commi primo e secondo).

N. 110 — Sentenza 24 marzo 1993 Pag. 727

Previdenza e assistenza sociale - Prepensionamento di dipendenti - Sgravio delle imprese dagli oneri contributivi - Concessione - Condizioni - Necessità che le domande di pensionamento, entro il 28 febbraio 1989, siano state presentate al Ministero del lavoro ed inoltre siano «giacenti» presso il C.I.P.I. - Interpretazione adeguatrice della norma impugnata - Esclusione. (D.L. 29 marzo 1991, n. 108 - convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169 -, art. 5, comma secondo; Costituzione, art. 3).

infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 519, comma secondo, e 451, comma terzo, rectius: comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 24*).

- N. 108 — Ordinanza 10 marzo 1993 Pag. 705

Processo penale - Dibattimento - Prove testimoniali - Falsità riscontrate nella mancata conferma di dichiarazioni rese dal teste nelle indagini preliminari - Trasmissione immediata del verbale al pubblico ministero e sospensione del dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza - Mancata previsione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per sopravvenute pronunce della Corte costituzionale e successive modifiche normative. (*Cod. proc. pen., artt. 207, comma secondo, e 476, comma secondo; Costituzione, art. 101, comma secondo*).

- N. 109 — Sentenza 24 marzo 1993 » 709

Impresa e imprenditore - Azioni positive per l'imprenditoria femminile - Disciplina statale - Agevolazioni finanziarie ad imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile - Interferenza in settori di competenza di Regioni o Province autonome - Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia - Asserita violazione della loro autonomia - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 25 febbraio 1992, n. 215, artt. 2, 4 e 8; Costituzione, artt. 117, 118, 119; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18, 20, 21, 29; 9 nn. 3, 7 e 8; 15 e 16*).

Impresa e imprenditore - Azioni positive per l'imprenditoria femminile - Disciplina statale - Agevolazioni finanziarie ad imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile - Criteri e modalità per le domande e per la concessione - Determinazione con successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con quello del tesoro - Asserita lesione di competenze di Regioni e Province autonome - Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 6, comma primo; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18, 20, 21, 29; 9 nn. 3, 7 e 8; 15 e 16*).

Impresa e imprenditore - Azioni positive per l'imprenditoria femminile - Disciplina statale - Agevolazioni finanziarie ad imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile - Concessione con decreto del Ministro dell'industria - Adeguati strumenti di cooperazione con Regioni e

Giudizio di legittimità costituzionale - Ordinanza di rimessione - Parametri di cui si asserisce lesione - Eventuale errore della relativa denuncia - Rilevanza ai soli effetti della fondatezza, ma non dell'ammissibilità, della questione.

Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Compenso spettante al concessionario del servizio - Estensione (quale tributo accessorio) dei privilegi di cui beneficia il credito dello Stato, ai sensi dell'art. 2752 cod. civ. - Esclusione - Lamentata lesione del principio dell'equa retribuzione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, comma terzo, lett. c; Costituzione, art. 36, comma primo).

Retribuzione (diritto alla) - Garanzia dell'equa retribuzione - Invocabilità da parte dell'imprenditore - Esclusione. Costituzione, art. 36).

Riscossione delle imposte - Servizio di riscossione dei tributi dello Stato - Compenso spettante al concessionario del servizio - Estensione ad esso dei privilegi di cui beneficia il credito dello Stato - Esclusione - Lamentata lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, comma terzo, lett. c; Costituzione, art. 97, comma primo).

Riscossione delle imposte - Servizio di riscossione dei tributi dello Stato - Compenso spettante al concessionario del servizio - Mancata assimilazione alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive - Conseguente esclusione di godimento dello stesso privilegio del credito azionato - Lamentata lesione della garanzia dell'equa retribuzione e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (Cod. civ., art. 2749, comma primo; Costituzione, artt. 36, comma primo, e 97, comma primo).

N. 8 — Sentenza 12 gennaio 1993 Pag. 53

Imposte e tasse - Imposta di bollo - Oggetto - Atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali civili - Applicabilità in misura fissa anziché in misura proporzionata al valore della causa o alla capacità contributiva delle parti o, comunque, in misura inferiore a quella stabilita - Asserita violazione del diritto di azione e difesa e dei principi di eguaglianza e capacità contributiva - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 1, comma primo, 2, comma primo, 3, comma primo, e allegato A, tariffa, parte prima, art. 31; legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 7; Costituzione, artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo, e 53).

- N. 104 — Ordinanza 10 marzo 1993 Pag. 689
- Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio - Beneficio dell'adeguamento e aggancio automatico ai corrispondenti assegni previsti per gli invalidi di guerra - Attribuzione ai soli impiegati civili dello Stato, con esclusione degli *ex* segretari comunali titolari di pensioni a carico delle casse degli istituti di previdenza - Denunciata disparità di trattamento - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (*Legge 29 gennaio 1987, n. 13; Costituzione, art. 3*).
- N. 105 — Ordinanza 10 marzo 1993 » 693
- Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti del settore pubblico - Trattamento previdenziale - Riconoscimento del servizio militare, senza oneri di riscatto, ai fini della determinazione dell'anzianità lavorativa - Decorrenza del beneficio - Esclusione del servizio militare prestato in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 958 del 1986 - Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul principio secondo cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 52*).
- N. 106 — Ordinanza 10 marzo 1993 » 697
- Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno - Possibilità di applicare tale misura (a causa dell'emanazione del d.l. 13 maggio 1991, n. 152) solo a soggetti meno pericolosi di altri (quali gli appartenenti ad associazioni mafiose) ai quali sarebbero applicabili misure meno afflittive - Denunciata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3; Costituzione, art. 3*).
- N. 107 — Ordinanza 10 marzo 1993 » 701
- Processo penale - Giudizio direttissimo - Trasformazione in giudizio abbreviato - Richiesta avanzata dopo l'assunzione delle prove al dibattimento e dopo l'eventuale modificazione dell'imputazione - Esclusione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai soggetti sottoposti a giudizio ordinario con conseguente compressione del diritto di difesa - Manifesta

Mancata rivalutazione - Trattamento deteriore rispetto a quello attribuito ai componenti di altre giurisdizioni speciali - Lamentata violazione del diritto alla giusta retribuzione e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 1° agosto 1959, n. 704, art. 1; Costituzione, artt. 3, 36 e 97*).

Giurisdizioni speciali - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Composizione, funzioni e posizione nel sistema organizzativo della giurisdizione. (*R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*).

N. 119 — Ordinanza 24 marzo 1993 Pag. 823

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni previdenziali - Somme corrisposte indebitamente - Irripetibilità - Condizioni - Disciplina più restrittiva di quella stabilita con legge precedente, in forza di norma interpretativa - Applicabilità anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge, di indipendenza della magistratura nonché del diritto all'assicurazione di mezzi adeguati per le esigenze di vita - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma primo; Costituzione, artt. 3, 38, 101 e 104*).

N. 120 — Ordinanza 24 marzo 1993 » 827

Elezioni - Elettorado attivo - Perdita della capacità elettorale in caso di fallimento - Cancellazione del fallito dalle liste elettorali - Previsione correlata alla dichiarazione di fallimento anziché al passaggio in giudicato della relativa sentenza - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, artt. 2, comma primo lett. a, e 32, comma primo n. 3, come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15; Costituzione, art. 3, comma primo*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice *a quo* - Difetto evidente di competenza - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 121 — Sentenza 25 marzo 1993 » 831

Lavoro (rapporto di) - Personale estraneo all'amministrazione dello Stato assunto per esigenze di attività specializzate - Personale a prestazione saltuaria - Disciplina del relativo rapporto - Diritto al trattamento di previdenza, di quiescenza

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Sanzioni penali e amministrative e misure per il recupero e la cura del tossicodipendente - Norme sottoposte a richiesta di *referendum* abrogativo - Incidenza sugli obblighi derivanti da trattati internazionali - Esclusione. (*Costituzione, art. 75, comma secondo, Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 3 marzo 1961 e relativo Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 - ratificati e resi esecutivi con legge 5 giugno 1974, n. 412, artt. 33 e 36; Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988 - ratificata e resa esecutiva con legge 5 novembre 1990, n. 328, art. 3, paragrafi 2, 4 lett. c e d, 11).*)

Reati e pene - Sistema penale - Funzione - Tutela dei beni giuridici intesa come *extrema ratio* - Principio fondamentale dell'ordinamento - Rilievo costituzionale - Conseguenze.

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Sopravvenienza di norme recanti modifiche alla materia oggetto della consultazione popolare - Valutazioni in ordine alla incidenza sul procedimento referendario - Competenza dell'ufficio centrale per il *referendum*.

N. 29 — Sentenza 16 gennaio 1993 Pag. 189

Regioni in genere - Regioni a statuto comune - Funzioni amministrative ripartite tra Stato e Regioni - Funzioni riservate allo Stato - Previsione legislativa - Richiesta di *referendum* - Inammissibilità della richiesta. (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 24, 40, 43, 53, 81, 88 - per le parti contraddistinte con i nn. da 1 a 12 -; art. 18 - in collegamento coll'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292 -; art. 71 - ad eccezione del comma primo lett. h -; art. 102 - come integrato dall'art. 2, comma primo lett. c della legge 8 luglio 1986, n. 349 -; legge 23 dicembre 1978, n. 833, lett. a, b, c, d, e, f, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t; legge 15 gennaio 1991, n. 30, art. 4, comma primo, limitatamente all'art. 71, comma primo, lett. d del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Costituzione, art. 75, comma secondo).*)

Referendum abrogativo - Richiesta avente ad oggetto disposizioni dal contenuto eterogeneo - Esclusione - Chiarezza e univocità del quesito referendario - Necessità.

N. 30 — Sentenza 16 gennaio 1993 » 197

Partiti politici - Finanziamento pubblico - Contributo annuale dello Stato ai gruppi parlamentari e, per loro tramite, ai relativi partiti - Previsione e disciplina - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammissibilità. (*Legge 2 maggio 1974, n. 195, artt. 3 e 9, come modificati e integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 e dall'art. 3, commi primo e sesto, della legge 19 novembre 1991, n. 659; Costituzione, art. 75, comma secondo).*)

Regioni in genere - Funzione di indirizzo e coordinamento statale dell'attività amministrativa regionale - Esercizio - Osservanza di determinati requisiti di forma e di sostanza (delibera del Consiglio dei ministri e idonea base legislativa) - Necessità. (*Costituzione, art. 119*).

Regioni in genere - Finanza regionale - Coordinamento con quella statale - Riserva di legge. (*Costituzione, art. 119*).

N. 46 — Sentenza 28 gennaio 1993 Pag. 317

Lavoro (tutela del) - Donna lavoratrice - Licenziamento per causa di matrimonio - Divieto anche nelle ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione del personale o per messa in mobilità - Applicabilità alle lavoratrici sposate da non più di un anno - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento nei confronti di lavoratrici meritevoli di maggior tutela - Non fondatezza della questione. (*Legge 9 gennaio 1963, n. 7, art. 1, comma quinto; Costituzione, art. 3*).

Lavoro (tutela del) - Donna lavoratrice - Licenziamento per causa di matrimonio - Divieto applicabile alle lavoratrici sposate da non più di un anno - Analogia della posizione di queste ultime con la posizione delle lavoratrici nel periodo di gravidanza e puerperio - Finalità - Tutela di un diritto fondamentale e promozione del matrimonio e della famiglia quale interesse pubblico - Conseguenze - Eccesso di tutela - Esclusione. (*Costituzione, artt. 2, 4, 29, 31, 35 e 37*).

Eguaglianza (principio di) - Criterio di ragionevolezza disgiunto da un riferimento a un *tertium comparationis* - Applicabilità nei giudizi sulle leggi - Limiti. (*Costituzione, art. 3*).

N. 47 — Sentenza 28 gennaio 1993 » 323

Impiego pubblico - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni - Trasferimento disposto, in tale ambito, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita inesistenza del posto vacante in organico e denunciata violazione delle competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici e di usi civici - Inammissibilità del conflitto per inidoneità dell'atto impugnato. (*Nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 81163 del 12 giugno 1992; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4 nn. 1 e 4; d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325; legge 29 dicembre 1988, n. 554*).

Regione Basilicata - Personale in servizio, con rapporto di diritto privato, presso i gruppi consiliari - Prevista possibilità di partecipazione, in via transitoria, a corsi-concorsi riservati al personale già nei ruoli della regione - Partecipazione ritenuta consentita anche ai fini della progressione in carriera - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché del principio del concorso per l'accesso al pubblico impiego - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Legge Regione Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, art. 19; Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117).

Regioni in genere - Personale dipendente in servizio, con rapporto di diritto privato, presso i gruppi consiliari - Immissione nei ruoli del personale regionale - Possibilità - Giustificazione - Limiti.

N. 44 — Sentenza 28 gennaio 1993 Pag. 305

Processo penale - Imputato minorenni - Custodia cautelare - Ammissibilità nell'ipotesi di tentato furto monoaggravato - Asserita violazione della direttiva della legge di delega che consente tale misura solo per i delitti di maggiore gravità - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, comma primo, nel testo sostituito dall'art. 42 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, lett. h).

Processo penale - Imputato minorenni - Custodia cautelare - Misura prevista dalla legge di delega solo per i reati di maggiore gravità - Criterio adottato dal legislatore delegante - Valenza finalistica - Conseguente potere del legislatore delegato di individuare i contenuti attuativi nell'esercizio della sua discrezionalità - Valutazione della gravità del reato - Vincolo alla quantità della pena edittale - Esclusione. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, lett. h).

N. 45 — Sentenza 28 gennaio 1993 » 311

Regioni in genere - Indirizzi sulla gestione del bilancio - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Toscana - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annullamento della direttiva *in parte qua*. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri - ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1992, n. 125; Costituzione, art. 119).

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per difetto evidente d'imputabilità - Obbligo per il giudice di pronunciarla - Contrasto con la legge di delega che implicitamente riserva al giudice del dibattimento la deliberazione per difetto d'imputabilità. (*Cod. proc. pen., art. 425, comma primo; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2 n. 52 - sesto periodo - e 3.*)

Pronunce della Corte costituzionale - Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Ininfluenza sul procedimento analogo nel processo penale minorile.

N. 42 — Sentenza 28 gennaio 1993 Pag. 285

Magistrati e personale equiparato - Collocazione in pensione anteriormente al 1° luglio 1983 - Trattamento pensionistico - Riliquidazione - Adeguamento automatico - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto al personale in servizio con lesione della proporzionalità della retribuzione differita al lavoro prestato - Inammissibilità della questione. (*Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2; Costituzione, artt. 3, 36 e 38.*)

Magistrati e personale equiparato - Collocazione in pensione anteriormente al 1° luglio 1983 - Trattamento pensionistico - Riliquidazione - Adeguamento automatico - Esclusione - Asserita violazione del «giudicato costituzionale» per contrasto con precedente sentenza della Corte (Sent. n. 501 del 1988) - Inammissibilità della questione. (*Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2; Costituzione, art. 136.*)

Magistrati e personale equiparato - Trattamento economico - Adeguamento automatico - Meccanismo e finalità - Applicazione limitata al trattamento stipendiale - Scelta riservata alla discrezionalità del legislatore - Pronuncia additiva della Corte estendente l'adeguamento automatico al settore pensionistico - Esclusione.

Previdenza e assistenza sociale - Magistrati e personale equiparato - Pensioni - Ragionevole corrispondenza, almeno tendenziale, all'andamento delle retribuzioni - Necessità. (*Costituzione, artt. 3 e 36.*)

N. 43 — Sentenza 28 gennaio 1993 » 297

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Valutazioni in punto di rilevanza - Controllo della Corte costituzionale - Limiti - Apprezzamenti del giudice *a quo* riguardo all'ordine logico delle questioni - Sindacabilità - Esclusione.

de dal pensionato - Irripetibilità - Condizioni - Disciplina più restrittiva di quella precedente, in forza di norma auto-qualificantesi di interpretazione autentica - Applicabilità ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 38).

N. 40 — Sentenza 28 gennaio 1993 Pag. 269

Ferrovie, tramvie e filovie - Ente Ferrovie dello Stato - Contratto di trasporto merci - Responsabilità per danni derivanti da fatti di inadempimento - Proponibilità dell'azione giudiziaria anche senza preventivo reclamo in via amministrativa - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, art. 58; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 41 — Sentenza 28 gennaio 1993 » 275

Processo penale - Codice di procedura penale del 1930 e codice vigente - Fase istruttoria e fase delle indagini preliminari - Finalità - Differenze.

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per difetto evidente d'imputabilità - Obbligo per il giudice di pronunciarla - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., art. 425, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2 n. 52 - sesto periodo - e 3).

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per difetto evidente d'imputabilità - Obbligo per il giudice di pronunciarla - Impossibilità, per la persona non imputabile, di esercitare pienamente il diritto alla prova nel dibattimento - Irragionevole compressione del diritto di difesa. (Cod. proc. pen., art. 425, comma primo; Costituzione, art. 24).

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per difetto evidente d'imputabilità - Obbligo per il giudice di pronunciarla - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al non imputabile nei procedimenti (giudizio direttissimo o pretorio) in cui manca l'udienza preliminare. (Cod. proc. pen., art. 425, comma primo; Costituzione, art. 3).

INDICE SOMMARIO

- N. 1 — Sentenza 18 dicembre 1992 Pag. 7

Regione Abruzzo - Ricostituzione di Comuni soppressi durante il fascismo - Applicazione di legge statale abrogata dalla nuova legge sulle autonomie locali - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992; Costituzione, art. 117, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 1, comma primo e 11, comma primo*).

Legge regionale - Norme statali speciali sulla ricostituzione di Comuni soppressi sotto il fascismo - Applicazione con legge regionale - Esclusione - Intervenuta abrogazione per contrasto con principi fondamentali del nuovo ordinamento delle autonomie locali. (*Legge 15 febbraio 1953, n. 71; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 11 e 64, comma secondo; disp. prel. cod. civ., art. 15*).

- N. 2 — Sentenza 18 dicembre 1992 » 15

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Soggetti non titolari di potestà legislativa - Intervento nel giudizio - Inammissibilità.

Circolazione stradale - Nuovo codice della strada - Utilizzo, in via eccezionale, di autocarri per il trasporto di persone, e destinazione a servizio di noleggio, con conducente, di autobus adibiti a servizio di linea e viceversa - Previste autorizzazioni della direzione generale della M.C.T.C. - Ricorso della Regione Liguria - Prospettata lesione della competenza regionale in materia di linee automobilistiche e tranvie di interesse regionale - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, art. 82, comma sesto; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 1 e 3; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84*).

Impianti di trasporto, veicoli e natanti - Sicurezza - Interesse generale dell'incolumità dei cittadini - Esigenza di parametri di valutazione uniformi per tutto il territorio nazionale - Conseguente competenza dello Stato in materia.

- N. 37 — Sentenza 16 gennaio 1993 Pag. 243

Referendum abrogativo sull'ammissibilità - Soggetti ed organi legittimati ad intervenire - Soggetti diversi dai presentatori della richiesta, dai delegati e dal Governo - Esclusione. (*Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 33*).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Competenze di controllo in materia di igiene ambientale - Richiesta di *referendum* abrogativo parziale - Ammissibilità. (*Legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 2, comma secondo, 14, comma terzo, 20, comma primo, 21, comma secondo, e 66, comma primo; Costituzione, art. 75, comma secondo*).

- N. 38 — Sentenza 16 gennaio 1993 » 251

Credito e risparmio - Casse di risparmio - Nomina degli organi amministrativi di vertice - Disciplina legislativa - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammissibilità. (*R.D.L. 24 febbraio 1938, n. 204 - convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778 -, art. 2; Costituzione, art. 75, comma secondo*).

- N. 39 — Sentenza 28 gennaio 1993 » 257

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni previdenziali - Somme corrisposte indebitamente al pensionato - Irripetibilità - Condizioni - Disciplina più restrittiva di quella precedente, in forza di norma qualificantesi di interpretazione autentica - Somme erroneamente corrisposte per tardiva applicazione di norma di legge - Ritenuta esclusione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza - Rigetto. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma primo*).

Interpretazione - Norma di interpretazione autentica - Nozione.

Retroattività e irretroattività - Potestà del legislatore di dare espressamente alle disposizioni che emana efficacia retroattiva - Limiti.

Interpretazione autentica - Esercizio di potestà interpretativa da parte del legislatore - Lesione della *potestas iudicandi* - Esclusione - Potere interpretativo del giudice e del legislatore - Differenze. (*Costituzione, artt. 101 e 104*).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni previdenziali - Somme corrisposte indebitamente ma percepite in buona fe-

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Denunciata invasione di competenze regionali - Ricorso sollevato contro atto meramente esecutivo di altro atto, non tempestivamente impugnato - Inammissibilità.

N. 48 — Ordinanza 28 gennaio 1993 Pag. 329

Processo penale - Indagini preliminari - Atti compiuti oltre la scadenza del termine massimo previsto - Inutilizzabilità - Lamentata compressione dall'esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 407, come richiamato dall'art. 553 stesso codice; Costituzione, art. 112*).

Processo penale - Fase delle indagini preliminari - Finalità - Limiti di tempo stabiliti per lo svolgimento delle indagini - Previsione in accordo con le suddette finalità. (*Cod. proc. pen., artt. 326 e 358*).

Processo penale - Indagini preliminari - Prosecuzione oltre il limite massimo previsto dalla legge, nelle eccezionali ipotesi in cui non sia stato possibile portarle a compimento - Individuazione di strumenti processuali idonei - Scelta riservata alla discrezionalità del legislatore.

Processo penale - Indagini preliminari - Atti compiuti oltre la scadenza del termine massimo stabilito - Inutilizzabilità - Denunciata violazione dei diritti di azione e difesa dell'imputato e della persona offesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 407, come richiamato dall'art. 553 stesso codice; Costituzione, art. 24*).

Processo penale - Indagini preliminari - Atti compiuti dopo la scadenza del termine massimo stabilito - Inutilizzabilità - Asserita irragionevolezza e disparità di trattamento fra indagati - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 407, come richiamato dall'art. 553 stesso codice; Costituzione, art. 3*).

N. 49 — Ordinanza 28 gennaio 1993 » 335

Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Trattamento previdenziale - Riconoscimento del servizio militare, senza oneri di riscatto, ai fini dell'anzianità lavorativa - Valutabilità del servizio prestato precedentemente all'entrata in vigore della legge operante il riconoscimento - Esclusione con norma interpretativa - Asserita ingiustificata disparità di trattamento di situazioni uguali, con pregiudizio della posizione lavorativa a causa del servizio militare - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 52*).

- N. 31 — Sentenza 16 gennaio 1993 Pag. 203

Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Disciplina organica degli interventi straordinari - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammissibilità. (*Legge 1° marzo 1986, n. 64, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18; Costituzione, art. 75, comma secondo*).

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Sopravvenienza di norme recanti modifiche alla materia oggetto della consultazione popolare - Valutazione in ordine alla incidenza sul procedimento referendario - Competenza dell'Ufficio centrale per il *referendum*.

- N. 32 — Sentenza 16 gennaio 1993 » 207

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Soggetti ed organi legittimati a intervenire - Soggetti diversi dai presentatori della richiesta, dai delegati e dal Governo - Esclusione. (*Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 33*).

Referendum abrogativo di leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - Ammissibilità - Condizioni.

Elezioni - Elezioni politiche - Sistema elettorale del Senato della Repubblica - Disciplina vigente - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammissibilità. (*Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 17, comma secondo - come modificato dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 33 -; art. 18, comma primo; art. 19, commi primo, secondo, terzo - come modificato dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, art. 1 -; ultimo comma; Costituzione, art. 75, comma secondo*).

Referendum abrogativo - Intervenuta abrogazione referendaria - Normativa residua - Modificazione da parte del legislatore ordinario - Possibilità - Limite - Divieto di far rivivere la normativa abrogata.

- N. 33 — Sentenza 16 gennaio 1993 » 215

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Soggetti ed organi legittimati a intervenire - Soggetti diversi dai presentatori della richiesta, dai delegati e dal Governo - Esclusione.

Elezioni - Elezioni comunali - Sistema elettorale per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti - Disciplina vigente - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammis-

Processo penale - Procedimento innanzi al Pretore - Verbale di udienza - Possibilità di redigerlo in forma riassuntiva oppure integrale, anche manuale anziché fonografica - Lamentata inefficienza degli uffici giudiziari per mancata dotazione di mezzi meccanici, in contrasto col principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., artt. 140, comma primo, e 567, comma terzo; Costituzione, art. 97).

Processo penale - Procedimento innanzi al Pretore - Verbale di udienza - Possibilità di redigerlo in forma riassuntiva, su accordo delle parti - Asserita irragionevolezza con lesione del principio, previsto dalla legge di delega, di massima semplificazione del procedimento pretorile - Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza.

Processo penale - Procedimento innanzi al Pretore - Verbale di udienza - Possibilità di redigerlo in forma riassuntiva, col solo presupposto del consenso delle parti, ritenuto vincolante per il giudice - Asserita disparità di trattamento rispetto agli imputati dinanzi al Tribunale, e asserito contrasto con la legge di delega - Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza. (Cod. proc. pen., art. 567, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti 8 e 103).

Processo penale - Verbale di udienza - Redazione in forma integrale con mezzi manuali - Possibilità - Conseguenze - Durata del dibattimento non esauribile in una sola udienza - Asserita violazione della convenzione internazionale ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 - Manifesta inammissibilità della questione per genericità della prospettazione. (Cod. proc. pen., artt. 140, comma primo, e 567, comma terzo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 - ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, comma primo, parte prima).

Processo penale - Procedimento innanzi al Pretore - Verbale di udienza - Possibilità di redigerlo in forma riassuntiva - Asserita illegittimità costituzionale - Asserita illegittimità conseguenziale della direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega - Manifesta inammissibilità della questione per genericità della prospettazione. (Cod. proc. pen., art. 140, comma primo; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 8).

N. 24 — Sentenza 12 gennaio 1993 Pag. 139

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Inesatta indicazione della normativa oggetto di censura - Possibilità di individuazione in base alla prospettazione del giudice *a quo* - Ammissibilità della questione.

- N. 26 — Sentenza 16 gennaio 1993 Pag. 169

Ministri e ministeri - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Istituzione e strutture - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammissibilità. (R.D. 12 settembre 1929, n. 1661, art. 1; r.d. 27 settembre 1929, n. 1663; Costituzione, art. 75, comma secondo).

Ministri e ministeri - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Istituzione e strutture - Richiesta di *referendum* abrogativo - Incidenza sugli obblighi derivanti dal trattato istitutivo della Comunità economica europea o determinati dagli atti delle istituzioni comunitarie - Esclusione. (Trattato istitutivo della C.E.E. - ratificato con legge n. 1203 del 1957, art. 4 - come sostituito dall'art. G n. 3 del trattato approvato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454 - e artt. da 38 a 47; Costituzione, art. 75, comma secondo).

- N. 27 — Sentenza 16 gennaio 1993 » 175

Ministri e ministeri - Ministero delle partecipazioni statali - Legge istitutiva - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammissibilità. (Legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Costituzione, art. 75, comma secondo).

- N. 28 — Sentenza 16 gennaio 1993 » 179

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione per uso personale - Sanzioni penali ed amministrative (sulla base della «dose media giornaliera») - Misure per la cura ed il recupero del tossicodipendente - Disciplina vigente - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammissibilità. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75, comma primo, 76, 73, comma primo, 75, commi dodicesimo e tredicesimo, 80, comma quinto, e 78, comma primo, lett. b e c; Costituzione, art. 75, comma secondo).

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Divieto di uso personale o comunque non autorizzato - Poteri del Ministero della sanità di determinare la disciplina dei farmaci sostitutivi e segnalazione al servizio pubblico dei casi di tossicodipendenza - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammissibilità. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 72, comma primo; 2, comma primo lett. e punto 4; 120, comma quinto, e 121, comma primo; Costituzione, art. 75, comma secondo).

Contabilità pubblica - Leggi di spesa pluriennali - Oneri relativi ad esercizi compresi nel triennio 1992/1994 - Copertura finanziaria - Asserita inattendibilità (in quanto fondata su previsioni di entrate straordinarie, non ripetibili) - Inammissibilità della questione per genericità della prospettazione. (*Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, comma secondo - nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994 -; legge 31 dicembre 1991, n. 431, art. 7, comma primo; legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 9, commi primo e secondo; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 42, commi sesto e settimo; legge 7 febbraio 1992, n. 140, art. 4, comma primo; d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 -, artt. 1, comma secondo, e 5; d.l. 18 gennaio 1992, n. 9 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217 -, artt. 7, 11 e 14, comma primo; Costituzione, art. 81, comma quarto*).

Contabilità pubblica - Oneri di spesa pluriennali - Copertura finanziaria - Iscrizione di accantonamenti negativi nei fondi speciali della legge finanziaria - Condizione necessaria e sufficiente - Presentazione alle Camere dei correlativi disegni di legge di provvista. (*Costituzione, art. 81, comma quarto, in relazione alla legge 5 agosto 1978, n. 468 - come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 -, art. 11-bis*).

Contabilità pubblica - Leggi di spesa pluriennali - Oneri a carico di esercizi compresi nel triennio 1992/1994 - Copertura finanziaria - Asserita insufficienza (per mancanza di provvista degli accantonamenti negativi iscritti nei fondi speciali della legge finanziaria 1992) - Inammissibilità della questione per genericità della prospettazione. (*Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, comma secondo - nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994 -; legge 31 dicembre 1991, n. 431, art. 7, comma primo; legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 9, commi primo e secondo; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 42, commi sesto e settimo; legge 7 febbraio 1992, n. 140, art. 4, comma primo; d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 -, artt. 1, comma secondo, e 5; d.l. 18 gennaio 1992, n. 9 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, artt. 7, 11 e 14, comma primo; Costituzione, art. 81, comma quarto, in relazione alla legge 5 agosto 1978, n. 468 - come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 -, art. 11-bis*).

Contabilità pubblica - Documento di programmazione economica e finanziaria - Valore non precettivo, ma di indirizzo (riferibile essenzialmente alla spesa in conto capitale) - Eventuale scostamento della legge finanziaria dalle previsioni del documento programmatico - Sindacabilità nel giudizio di legittimità costituzionale attinente alla copertura finanziaria delle leggi - Criteri e limiti.

Responsabilità contabile e amministrativa - Responsabilità di amministratori e dipendenti regionali per i danni cagionati ad enti pubblici diversi dall'amministrazione di appartenenza - Giurisdizione della Corte dei conti sui relativi giudizi - Esclusione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 maggio 1976, n. 335, artt. 30 e 31, combinato disposto; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Responsabilità contabile e amministrativa - Responsabilità di amministratori e dipendenti regionali per i danni cagionati ad enti pubblici diversi dall'amministrazione di appartenenza - Giurisdizione della Corte dei conti sui relativi giudizi - Esclusione - Asserita violazione della norma costituzionale attributiva della giurisdizione in materia di contabilità pubblica - Inammissibilità della questione. (*Legge 19 maggio 1976, n. 335, artt. 30 e 31; Costituzione, art. 103*).

N. 25 — Sentenza 12 gennaio 1993 Pag. 147

Contabilità pubblica - Leggi di spesa pluriennali - Copertura finanziaria dei relativi oneri - Asserita mancanza o inadeguatezza - Restituzione degli atti all'autorità rimettente, per riesame della rilevanza delle questioni sollevate, alla stregua della sopravvenuta manovra di riequilibrio della finanza pubblica - Condizioni - Insussistenza.

Contabilità pubblica - Leggi di spesa pluriennali - Previsione di interventi finanziariamente inscindibili - Inderogabilità dei relativi oneri per tutti gli esercizi interessati - Conseguenze - Questioni di legittimità costituzionale concernenti la mancanza o l'inadeguatezza della copertura finanziaria per gli esercizi successivi a quello in corso - Rilevanza nel procedimento di controllo sui decreti di variazione del bilancio per l'esercizio corrente - Sussistenza.

Contabilità pubblica - Leggi di spesa pluriennali - Oneri a carico di esercizi successivi al triennio considerato dal bilancio pluriennale - Copertura finanziaria - Denunciata mancanza - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 31 dicembre 1991, n. 431, art. 7, comma primo; legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 9, commi primo e secondo; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 42, commi sesto e settimo; legge 7 febbraio 1992, n. 140, art. 4, comma primo; d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 - artt. 1, comma secondo, e 5; d.l. 18 gennaio 1992, n. 9 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, artt. 7, 11 e 14, comma primo; Costituzione, art. 81, comma quarto*).

N. 23 — Ordinanza 12 gennaio 1993 Pag. 129

Processo penale - Verbale di udienza - Possibilità di redigerlo in forma riassuntiva - Asserito contrasto con la legge di delega, per non corrispondenza al principio di massima semplificazione degli atti processuali - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 140, comma primo, e 567, comma terzo; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punti 1, 73 e 66*).

Processo penale - Verbale di udienza - Possibilità di verbalizzazione riassuntiva o integrale, anche manuale, anziché fonografica - Asserita disparità di trattamento tra imputati - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 140, comma primo, e 567, comma terzo; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Verbale di udienza - Redazione consentita in forma riassuntiva - Condizioni - Valutazione rimessa all'apprezzamento insindacabile del giudice - Asserita irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 140, comma primo; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Verbale di udienza - Redazione consentita in forma riassuntiva ovvero integrale - Possibilità di verbalizzazione integrale manuale anziché fonografica o analoga - Asserita disparità di trattamento tra imputati a seconda se esistano o no, nella sede giudiziaria, mezzi idonei alla registrazione meccanica - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 140, comma primo; Costituzione, art. 3*).

Eguaglianza (principio di) - Disparità di mero fatto - Valutazione in sede di sindacato di costituzionalità delle leggi - Esclusione. (*Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Verbalizzazione consentita in forma riassuntiva, oppure integrale (anche con redazione manuale) - Giustificazione - Indefettibilità della funzione giurisdizionale, anche in caso di materiale indisponibilità di strumenti di registrazione - Garanzie di difesa - Possibilità di assicurarle con strumenti diversi. (*Cod. proc. pen., art. 140, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Documentazione degli atti processuali - Procedimento innanzi al Pretore - Verbale di udienza - Possibilità di redigerlo in forma riassuntiva o integrale, anche manuale - Lamentata incidenza sulle garanzie della difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 140, comma primo, e 567, comma terzo; Costituzione, art. 24*).

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE


SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CVI

1993



ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive via etere da parte di emittenti private - Garanzia della libertà di iniziativa economica privata (con i connessi limiti di interesse sociale) - Sussistenza - Assoggettamento dell'autonomia imprenditoriale, in tale settore, a limiti specifici a salvaguardia dei valori connessi all'informazione televisiva - Possibilità. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223; Costituzione, artt. 21 e 41*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive via etere da parte di emittenti private - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Principio della concessione - Limitazioni e controlli sull'attività e la dimensione dell'impresa televisiva - Asserita compressione irragionevole della libertà di iniziativa economica privata - Non fondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32; Costituzione, art. 41*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusione televisiva via etere da parte di emittenti private - Disciplina transitoria *ex lege* n. 223 del 1990 - Impianti esistenti al momento di entrata in vigore della legge - Autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività in corso - Asserita discriminazione irragionevole in danno delle imprese televisive «nuove» (soggette al regime concessorio), con conseguente violazione della libertà di iniziativa economica privata - Non fondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; Costituzione, artt. 3 e 41*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive via etere - Ripetizione in Italia di programmi esteri - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Assoggettamento dei «ripetitori» ad un regime autorizzatorio - Asserita discriminazione irragionevole in danno delle emittenti televisive (sottoposte, nella disciplina a regime, al principio della concessione) - Non fondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 2; Costituzione, art. 3*).

Eguaglianza (principio di) - Assimilazione, da parte di norme transitorie, di situazioni diversamente regolate dalla disciplina a regime - Legittimità - Condizione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; Costituzione, art. 3*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive via etere da parte di emittenti private - Disciplina transitoria *ex lege* n. 223 del 1990 - Impianti esistenti al momento di entrata in vigore della legge - Autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività in corso - Equiparazione, a tal fine, delle emittenti televisive ai ripetitori di programmi esteri - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; Costituzione, art. 3*).

Opere pubbliche - Opere per i campionati mondiali di calcio del 1990 - Esecuzione - Localizzazione delle opere ed espropriazioni - Disciplina da parte del legislatore ordinario - Lamentata violazione del diritto di difesa dei soggetti espropriati per ritenuta impossibilità di tutela in sede di giustizia amministrativa - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 maggio 1989, n. 205, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 24 e 113*).

Opere pubbliche - Opere per i campionati mondiali di calcio del 1990 - Opere da realizzare nell'area di Roma - Individuazione del parco di Tor di Quinto - Ritenuta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 maggio 1989, n. 205, artt. 1, commi primo e secondo, e 2, comma terzo, seconda parte; legge Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 2, comma primo lett. e; Costituzione, art. 3*).

Opere pubbliche - Opere per i campionati mondiali di calcio del 1990 - Affidamento in appalto - Norme disciplinanti la relativa procedura - Questione di legittimità costituzionale - Incidenza sul giudizio *a quo* - Esclusione - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 29 maggio 1989, n. 205, art. 4; Costituzione, artt. 3, 11, 24, 97 e 113*).

N. 63 — Sentenza 8 febbraio 1993 Pag. 441

Sanità pubblica - Maggiorazione, per adeguamento Istat, sulle somme già corrisposte ai sanitari convenzionati e da questi percepite in buona fede - Irripetibilità, secondo la interpretazione della Corte di cassazione, delle sole somme pagate spontaneamente e non anche di quelle pagate in esecuzione di decisioni giudiziali - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 - convertito nella legge 27 marzo 1985, n. 103, art. 6; Costituzione, art. 3*).

N. 64 — Sentenza 8 febbraio 1993 » 447

Trasporto - Trasporto di merci su strada non soggetto all'obbligo della tariffa a forcella - Perdita o avaria della cose trasportate - Limite legale di responsabilità del vettore - Meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento - Mancata previsione - Asserita irragionevole differenziazione rispetto alla disciplina del trasporto soggetto all'obbligo della tariffa a forcella - Non fondatezza della questione. (*Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

sibilità. (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 11, comma primo, 12, 27, comma secondo, 32, commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e ultimo, 33, 34, 35, 47, comma primo, 49, comma secondo, 51, comma secondo nn. 3 e 4, 56, 57, 58, 60, commi primo e secondo, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, comma primo, 79 e 81; Costituzione, art. 75, comma secondo).

Referendum abrogativo - Intervenuta abrogazione referendaria - Normativa residua - Intervento del legislatore ordinario in materia - Possibilità - Limite - Divieto di far rivivere la normativa abrogata.

N. 34 — Sentenza 16 febbraio 1993 Pag. 229

Ministri e ministeri - Ministero della sanità - Legge istitutiva - Richiesta di *referendum* abrogativo - Inammissibilità della richiesta. (Legge 13 marzo 1958, n. 296; Costituzione, art. 75, comma secondo).

Referendum abrogativo - Richiesta diretta ad abrogare la legge istitutiva del Ministero della sanità - Testi di legge successivi, attribuenti altre competenze allo stesso ministero (o al ministro) - Mancata inclusione nella proposta referendaria - Difetto di evidenza e univocità del fine - Conseguente mancanza di chiarezza del quesito - Inammissibilità della richiesta di *referendum*.

N. 35 — Sentenza 16 gennaio 1993 » 233

Ministri e ministeri - Ministero del turismo e dello spettacolo - Legge istitutiva - Richiesta di *referendum* abrogativo - Ammissibilità. (Legge 31 luglio 1959, n. 617; Costituzione, art. 75, comma secondo).

N. 36 — Sentenza 16 gennaio 1993 » 237

Ministri e ministeri - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Norme sulla sua denominazione e organizzazione - Richiesta di *referendum* abrogativo - Inammissibilità della richiesta. (R.D. 9 agosto 1943, n. 718; d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223; legge 26 settembre 1966, n. 792; Costituzione, art. 75, comma secondo).

Referendum abrogativo - Quesito referendario - Mancata inclusione di norme strettamente connesse a quelle di cui si chiede l'abrogazione - Mancanza di chiarezza del quesito e dell'intera operazione referendaria - Inammissibilità della richiesta.

N. 60 — Sentenza 8 febbraio 1993 Pag. 415

Illecito amministrativo - Previsione e relative sanzioni - Potestà ripartita fra lo Stato e le Regioni secondo i medesimi criteri di distribuzione delle competenze sostanziali cui le sanzioni si riferiscono.

Regione Umbria - Agricoltura - Infrazioni al regime di prelievo di corresponsabilità sui cereali previsto da regolamento CEE - Affermazione, in delibera della giunta regionale, della competenza degli organi dello Stato riguardo all'applicazione delle relative sanzioni amministrative - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio - Non spettanza alla Regione del potere in contestazione. (*Delibera della Giunta della Regione Umbria 14 aprile 1992, n. 2604; Costituzione, artt. 115, 117 e 118; legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 63*).

Agricoltura - Regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali stabilito con regolamento comunitario - Operazioni di controllo - Materia attribuita alla competenza dello Stato e non già trasferita o delegata alle Regioni e Province autonome - Accertamento delle infrazioni ed applicazione delle relative sanzioni amministrative - Avvalimento da parte dello Stato degli uffici delle Regioni e Province autonome - Possibilità.

N. 61 — Sentenza 8 febbraio 1993 » 421

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Acque minerali naturali - Utilizzazione e commercializzazione - Nuova disciplina della autorizzazione alla vendita in attuazione e secondo i principi di direttiva CEE - Necessità di preventiva approvazione dell'etichetta come richiesto da precedenti disposizioni - Esclusione. (*D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105; direttiva CEE 15 luglio 1980, n. 80/777*).

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Acque minerali naturali - Direttiva comunitaria sull'utilizzazione e commercializzazione - Nota del Ministero della sanità in ordine alla applicazione normativa della disciplina statale di adeguamento - Affermata inoperatività della prescrizione, sancita dalla Regione Lombardia sulla preventiva approvazione delle etichette delle acque minerali da parte della Giunta regionale - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione avverso atto confermativo di precedente provvedimento non tempestivamente impugnato - Inammissibilità del ricorso per tardività. (*Nota del Ministero della sanità 24 giugno 1992, n. 406/AG.2.6/734; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10*).

- N. 50 — Ordinanza 28 gennaio 1993 Pag. 339

Contenzioso tributario - Estinzione o sospensione del procedimento tributario su richiesta del contribuente che si avvalga della definizione agevolata del rapporto (condono) - Lamentata discriminazione dei contribuenti onesti con incidenza sui principi della capacità contributiva e della imparzialità della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, commi primo e quinto; Costituzione, artt. 2, 3, comma primo, 53, comma primo, e 97, comma primo*).

- N. 51 — Ordinanza 28 gennaio 1993 » 343

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Cumulo di due trattamenti integrati al minimo - Conservazione, in forza di norma interpretativa sopravvenuta, dell'integrazione al minimo su una sola pensione - Disposizione contenuta in decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 6, comma settimo; d.l. 20 maggio 1992, n. 293 (non convertito), art. 4, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

- N. 52 — Ordinanza 28 gennaio 1993 » 347

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi senza autorizzazione - Possibilità di ottenere autorizzazioni in sanatoria - Operatività del beneficio solo nei centri storici di Venezia e Chioggia - Esclusione dei soggetti che operano in comuni prossimi alla laguna ma non ricompresi nei suddetti centri storici - Denunciata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 4, comma quarto, - recte: comma quinto - e d.l. 5 febbraio 1990, n. 16 - convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71 -, art. 10, combinato disposto; Costituzione, art. 3*).

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento delle acque - Disciplina degli scarichi - Differenziazione tra i soggetti che operano nei centri storici di Venezia e Chioggia e coloro che operano in comuni prossimi alla laguna ma non ricompresi nei suddetti centri storici - Scelta non arbitraria del legislatore - Insindacabilità.

- N. 19 — Ordinanza 12 gennaio 1993 Pag. 115
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Aliquota di imposizione - Determinazione - Possibilità di suddividere il reddito familiare tra i componenti della famiglia maggiorenni - Mancata previsione - Lamentata lesione dei principi di eguaglianza, di parità giuridica tra i coniugi e di pari dignità di ogni forma di lavoro - Manifesta inammissibilità della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 1; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 1; Costituzione, artt. 3, 29, 35 e 53).
- N. 20 — Ordinanza 12 gennaio 1993 » 119
- Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico e violazione di sigilli - Reati unificati dal vincolo della continuazione - Possibilità di concedere il beneficio della condizionale, inapplicabile per il solo reato edilizio - Denunciata disparità di trattamento - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. pen., artt. 81 e 349, comma secondo; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c; Costituzione, art. 3).
- N. 21 — Ordinanza 12 gennaio 1993 » 123
- Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Rapporto a tempo determinato - Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Disciplina - Applicabilità della normativa di cui alla legge n. 230 del 1962 - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, comma secondo; Costituzione, art. 3).
- N. 22 — Ordinanza 12 gennaio 1993 » 127
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Composizione del collegio - Cessazione di un componente prima che la questione sia stata decisa - Rinvio della causa a nuovo ruolo. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 16; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 12).

N. 62 — Sentenza 8 febbraio 1993 Pag. 427

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Procedimento - Intervento di soggetto non avente qualità di «parte» nei processi di provenienza - Inammissibilità.

Opere pubbliche - Opere per i campionati mondiali di calcio del 1990 - Esecuzione - Istituzione di una «conferenza di servizi» - Natura e funzione - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione. (*Legge 29 maggio 1989, n. 205, art. 2; legge Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46; Costituzione, art. 97*).

Opere pubbliche - Opere per i campionati mondiali di calcio del 1990 - Valutazione ed approvazione dei progetti esecutivi - Istituzione di una «conferenza di servizi» - Componenti - Presenza di soggetti non abilitati ad adottare atti confluenti nella pronunzia finale o non competenti ad esprimere la volontà dell'ente di appartenenza - Ritenuta possibilità - Conseguente lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 29 maggio 1989, n. 205, art. 2, commi primo e terzo, parte prima; legge Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 4, commi primo, secondo e terzo; Costituzione, art. 97*).

Opere pubbliche - Opere per i campionati mondiali di calcio del 1990 - Valutazione ed approvazione dei progetti esecutivi - Istituzione di una «conferenza di servizi» - Deliberazioni aventi effetti sostitutivi di atti previsti da leggi statali o regionali - Condizioni per l'emanazione - Assunzione all'unanimità - Ritenuta sufficienza della unanimità dei presenti - Conseguente lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 29 maggio 1989, n. 205, art. 2, commi primo e terzo, parte prima; legge Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 4, commi primo, secondo e terzo; Costituzione, art. 97*).

Opere pubbliche - Opere per i campionati mondiali di calcio del 1990 - Progetti esecutivi - Approvazione assunta all'unanimità dalla conferenza dei servizi - Efficacia - Variazione integrativa agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali - Lamentata violazione dell'autonomia comunale - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 maggio 1989, n. 205, art. 2, comma terzo, seconda parte; Costituzione, art. 128*).

Espropriazione per pubblica utilità - Procedure - Disciplina da parte della legge ordinaria - Assenza di preclusioni - Effetti in relazione al diritto di difesa dei soggetti espropriati. (*Costituzione, artt. 24 e 113*).

Circolazione stradale - Nuovo codice della strada - Destinazione, in via eccezionale e temporanea, di automezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente a servizio di linea e viceversa - Prevista autorizzazione della direzione generale della M.C.T.C. - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata irragionevole contraddizione con altra norma dello stesso codice - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 82, comma sesto; Costituzione, art. 3*).

Circolazione stradale - Nuovo codice della strada - Trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici di interesse regionale - Tassa dovuta per il rilascio del permesso - Asserita incertezza circa la devoluzione alla Regione - Ricorso della Regione Liguria per violazione del principio della autonomia finanziaria delle regioni - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 82, comma sesto; Costituzione, art. 119*).

N. 3 — Ordinanza 18 dicembre 1992 Pag. 23

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Ricorso al pretore avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia per applicazione di sanzioni amministrative - Parte che si difende personalmente - Obbligo di eleggere il domicilio nel Comune ove ha sede il pretore adito - Conseguente notificazione degli atti, in caso di inadempimento, presso la cancelleria - Denunciata disparità di trattamento sia rispetto alla parte che si difende a mezzo di procuratore legale sia rispetto all'amministrazione che si difende in proprio a mezzo di suoi funzionari - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata inammissibilità. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, commi quarto e quinto; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 4 — Ordinanza 18 dicembre 1992 » 27

Sanità pubblica - Personale medico e tecnico di radiologia delle unità sanitarie locali - Attribuzione di una indennità di rischio da radiazioni in misura più elevata di quella stabilita per il restante personale - Denunciata disparità di trattamento con incidenza sul diritto alla salute - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 32*).

Umbria 3 dicembre 1991, n. 10994; deliberazione della Giunta della Regione Umbria 25 febbraio 1992, n. 1213; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 5 e 30; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, comma secondo, lett. a; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 14, comma terzo, lett. d e f; e 21, comma primo).

Igiene del lavoro - Protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti non provenienti da energia nucleare o da sostanze radioattive - Controlli sanitari - Competenze già svolte dagli ispettorati del lavoro - Spettanza alle regioni (e, per esse, alle unità sanitarie locali). (*Deliberazione della Giunta della Regione Umbria 16 luglio 1991, n. 6770; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 30 lett. i; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6 lett. k).*

N. 59 — Sentenza 8 febbraio 1993 Pag. 409

Processo penale - Conflitto di giurisdizione - Disciplina abrogata e normativa vigente in tema di sospensione dei procedimenti - Analogie e differenze. (*Cod. proc. pen. - 1930, art. 53; cod. proc. pen. - 1988, art. 30).*

Processo penale - Conflitti di giurisdizione - Proposizione - Effetto sospensivo sui procedimenti in corso - Esclusione - Asserita violazione di direttiva del legislatore delegante nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 30, comma terzo; Costituzione, artt. 76, 77 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 15 - e 97).*

Processo penale - Conflitto di giurisdizione - Proposizione - Effetto sospensivo sui procedimenti in corso - Esclusione - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge nonché del riparto di giurisdizione tra giudici militari e giudici ordinari - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 30, comma terzo; Costituzione, artt. 25, comma primo, e 103, comma terzo).*

Processo penale - Conflitti di giurisdizione - Proposizione - Effetto sospensivo sui procedimenti in corso - Esclusione - Conseguente necessità, per l'imputato, di difendersi temporaneamente innanzi a più giudici per il medesimo fatto - Asserita lesione dei suoi diritti fondamentali e del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 30, comma terzo; Costituzione, artt. 2 e 3).*

- N. 56 — Sentenza 8 febbraio 1993 Pag. 383

Processo penale - Giudizio direttissimo - Conversione in giudizio abbreviato - Processo celebrato in dibattimento e non condizionato alla sua decidibilità allo stato degli atti - Asse-rita violazione della previsione, contenuta nella legge delega, concernente lo svolgimento del rito abbreviato ed assunta di-sparità di trattamento rispetto al giudizio abbreviato ordina-rio - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 3 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 53*).

- N. 57 — Sentenza 8 febbraio 1993 » 389

Previdenza e assistenza sociale - Dirigenti di aziende indu-riali - Pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. - Determinazione della misura - Beneficio del raddoppio dei massimali contri-butivi annui del quinquennio 1983-1987 - Applicabilità sol-tanto ai dirigenti collocati in pensione successivamente al 1° gennaio 1988 e non anche per quelli andati in pensione nel corso dei cinque anni considerati - Inammissibilità della que-stione. (*D.L. 21 marzo 1988, n. 86 - convertito, con modifica-zioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 -, art. 3, comma secondo bis; Costituzione, art. 3*).

Previdenza e assistenza sociale - Rivalutazione dei trattamen-ti pensionistici - Trattamenti differenziati nel tempo - Neces-sità di un intervento di razionalizzazione del sistema nel suo complesso - Monito del legislatore.

- N. 58 — Sentenza 8 febbraio 1993 » 399

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Acquiescenza - Inapplicabilità nei giudizi per conflitto - Fondamento.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Ricorso dello Stato - Impugnazione di atto amministrativo regionale rite-nuto legittimo dalla Commissione di controllo - Ammissibili-tà. (*Deliberazione della Giunta della Regione Umbria 3 dicembre 1991, n. 10994; deliberazione della Giunta della Re-gione Umbria 25 febbraio 1992, n. 1213; deliberazione della Giunta della Regione Umbria 16 luglio 1991, n. 6770*).

Igiene del lavoro - Tutela delle lavoratrici madri - Controlli e accertamenti sanitari - Competenze già svolte dagli ispetto-rati del lavoro - Spettanza alle regioni (e, per esse, alle unità sanitarie locali). (*Deliberazione della Giunta della Regione*

sato sia lieve - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Norma applicabile a una pluralità di situazioni e pertanto suscettibile di ampi margini di discrezionalità legislativa. (Cod. proc. pen., art. 380, comma secondo, lett. e; Costituzione, art. 3).

Processo penale - Misure cautelari - Arresto obbligatorio in flagranza di reato - Principi direttivi della legge di delega - Criterio quantitativo della entità della pena e criterio qualitativo delle «speciali esigenze di tutela della collettività» - Interpretazione di tale locuzione. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 32).

Processo penale - Furto aggravato dalla violenza sulle cose - Arresto in flagranza - Obbligatorietà anche in concorso dell'attenuante dell'esiguità del danno - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Cod. proc. pen., art. 380, comma secondo, lett. e; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 32).

Processo penale - Misure cautelari - Furto aggravato da violenza sulle cose - Arresto in flagranza - Obbligatorietà anche in concorso dell'attenuante della esiguità del danno - Dichiarata illegittimità - Conseguente inserimento della fattispecie tra i casi di arresto facoltativo con sottrazione al privato di ogni potere coercitivo - Possibilità di autonoma previsione legislativa in ordine all'attribuzione al privato del potere di arresto. (Cod. proc. pen., art. 380, comma secondo, lett. e).

N. 55 — Sentenza 8 febbraio 1993 Pag. 369

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Determinazione da parte del giudice *a quo* - Elementi necessari e sufficienti - Sussistenza - Ammissibilità della questione. (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Comuni e province - Confini territoriali - Contestazione tra comuni (o province) appartenenti a regioni diverse - Attribuzione delle relative controversie all'autorità amministrativa (anziché al legislatore o, in subordine, alla Corte costituzionale) - Non fondatezza della questione. (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267; Costituzione, artt. 132 e 134).

Comuni e province - Confini territoriali - Contestazione tra comuni (o province) appartenenti a regioni diverse - Decisione dei relativi ricorsi con atto amministrativo del governo - Asserita lesione dell'autonomia comunale e regionale - Non fondatezza della questione. (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267; Costituzione, art. 5).

N. 53 — Sentenza 8 febbraio 1993 Pag. 351

Processo penale - Legge di delega - Direttiva in materia di esecuzione della pena - Contenuto - Finalità. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 96*).

Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza - Reclamo contro il provvedimento di recupero a detenzione, in caso di immeritevolezza, del periodo trascorso in permesso-premio - Regole processuali - Osservanza delle «garanzie di giurisdizionalità» richieste per la esecuzione penale dalla legge di delega - Necessità. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 96*).

Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza - Reclamo avverso il decreto che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio - Applicabilità del nuovo modulo procedimentale previsto dal codice per il processo di esecuzione (cod. proc. pen. artt. 666 e 678 - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altri profili. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - art. 236, comma secondo; legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 14-ter, commi primo, secondo e terzo, e 30-bis, commi terzo e quarto; Costituzione, artt. 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 96 - e 13, commi primo e secondo, 24, comma secondo, e 27, comma terzo*).

N. 54 — Sentenza 8 febbraio 1993 » 357

Processo penale - Furto aggravato dalla violenza sulle cose - Arresto obbligatorio in flagranza del delitto anche nell'ipotesi di danno esiguo - Questione di legittimità costituzionale - Ordinanze di rimessione emanate dai giudici *a quibus* contestualmente alle pronunce di immediata liberazione dell'arrestato per decadenza dei termini per la convalida dell'arresto - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza - Reiezione. (*Cod. proc. pen., art. 380, comma secondo, lett. e; cod. proc. pen., art. 391, comma settimo, ultima parte, nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata con due distinte ordinanze - *Petita* non perfettamente coincidenti - Ininfluenza ai fini dell'ammissibilità.

Processo penale - Furto aggravato da violenza sulle cose - Arresto in flagranza - Obbligatorietà anche se il danno cau-